

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 ottobre 2016)

INDICE

AIELLO, DALLA TOR: sul processo sull'inquinamento ambientale in Sicilia (4-05705) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)Pag. 5407	04959) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5437
BUCCARELLA ed altri: sull'ipotesi di soppressione del distretto giudiziario di Lecce (4-04905) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5412	GIARRUSSO ed altri: sulla scarcerazione anticipata per meriti universitari del boss Paolo Rosario De Stefano (4-04528) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5441
BUEMI ed altri: sulla stabilizzazione dei lavoratori ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari (4-00887) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5416	LO GIUDICE ed altri: sulla stabilizzazione dei lavoratori ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari (4-01981) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5418
CARDIELLO: sulla carenza di organico presso la casa circondariale di Salerno (4-05572) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5426	sulla stabilizzazione dei lavoratori ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari (4-02717) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5419
sulla carenza di spazi e personale presso il tribunale di Salerno (4-05628) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5430	MANASSERO: sulla crisi dello stabilimento Diageo di Cuneo (4-06506) (risp. BOBBA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>) 5445
CARIDI: sulla stabilizzazione dei lavoratori ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari (4-05083) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5434	MANCONI: sulla morte di un detenuto nel carcere di Pisa (4-06047) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5447
CONSIGLIO: sulla novella legislativa introdotta all'articolo 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (4-	MAURO: sulla riorganizzazione delle sedi giudiziarie, in particolare in Basilicata (4-04579) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>) 5449

PADUA ed altri: sull'elevato numero di consulenti dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa (4-06157) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i>)	5452	SPILABOTTE: sulla stabilizzazione dei lavoratori ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari (4-02842) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5421
PEZZOPANE: sul processo relativo alla scarica di Bussi (Pescara) (4-03961) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5457	URAS, DE CRISTOFARO: sul trasferimento di Luigi Chiatti alla residenza REMS di Capoterra (Cagliari) (4-04491) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5462
SONEGO: sull'istituto del prestito soci delle cooperative di consumo (4-05380) (risp. GENTILE, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	5460		

AIELLO, DALLA TOR. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

è giunto sino al Consiglio superiore della magistratura il caso del processo sull'inquinamento ambientale, svoltosi in Sicilia e finito in un nulla di fatto, perché, secondo il giudizio della quarta sezione penale del Tribunale di Palermo, la Procura avrebbe sbagliato imputati e capi di imputazione. Il consigliere laico di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, ha chiesto l'apertura di una pratica nella prima commissione del Consiglio superiore della magistratura "per verificare se dal comportamento dei magistrati della Procura che hanno seguito il caso in esame sia derivato un appannamento dell'immagine e del prestigio della magistratura, sotto il profilo della imparzialità e terzietà";

a far esplodere il caso è stato sufficiente il deposito delle motivazioni della sentenza, con le quali il presidente della quarta sezione penale, Vittorio Alcamo, ha motivato l'assoluzione di tutti gli imputati, gli ex presidenti di Regione Cuffaro e Lombardo e gli ex assessori al territorio e ambiente Cascio, Interlandi, Sorbello e Di Mauro. "Tenuto conto della delicatezza della materia e della serietà delle possibili conseguenze a carico della salute collettiva, avrebbero meritato un ben più centrato procedimento a carico dei soggetti realmente responsabili", scrive Alcamo;

considerato che:

è stato celebrato a Palermo un processo nei confronti di numerosi esponenti politici, che in passato hanno ricoperto il ruolo di presidenti o assessori della Regione Siciliana, chiamati a rispondere di reati in materia ambientale;

per anni, in tutto il territorio siciliano, c'è stato un superamento sistematico dei limiti di inquinamento ambientale e per anni c'è stata un'evidente e macroscopica negligenza dell'apparato regionale e dell'Arpa, che hanno dato prova di palesi comportamenti dannosi verso tutti i cittadini. Rifiuto di atti d'ufficio era il reato che la Procura aveva contestato ai politici per "essersi indebitamente rifiutati di predisporre e far approvare" i piani per combattere l'inquinamento ambientale;

il processo si è concluso con una sentenza ampiamente assolutoria, già irrevocabile, nei confronti di tutti gli imputati, al termine di una vicenda processuale protrattasi per circa 3 anni (oltre alla fase delle indagini preliminari);

con riferimento alle scelte operate dall'ufficio della Procura della Repubblica, si legge nella sentenza n. 5464/2015, emessa dal Tribunale di Palermo, sezione IV penale, in composizione collegiale, quanto segue: "Il P.M., invero, ha ritenuto di esercitare l'azione penale nei confronti dei Presidenti della Regione e degli Assessori al Territorio ed Ambiente, in carica durante il periodo di tempo interessato dalle indagini (2004-2010), ed, al contempo, ha avanzato al G.i.p. in sede richiesta di archiviazione nei confronti di tutti i dirigenti, direttori e funzionari amministrativi indagati. Viceversa, sia la normativa applicabile che l'istruzione dibattimentale hanno univocamente indicato proprio questi ultimi come i soggetti competenti ad istruire e predisporre gli atti in ipotesi rifiutati";

inoltre, all'esito della corposa istruttoria dibattimentale, lo stesso pubblico ministero chiedeva l'assoluzione degli imputati Cuffaro e Lombardo, già presidenti della Regione, "poiché non gravava su di essi l'obbligo di garanzia previsto dalla legge" che, oltre tutto, era già in vigore al momento in cui la Procura ritenne di esercitare l'azione penale;

sul punto, osserva il Tribunale: "Ovviamente il fatto che la legge non imponesse a carico del Presidente della Regione alcun obbligo di garanzia in relazione all'adozione degli atti in oggetto non avrebbe dovuto essere una valutazione effettuata in conclusione del lungo *iter* processuale ma una considerazione da operarsi al termine delle indagini". Anche sulle posizioni processuali degli assessori al territorio e all'ambiente, il Tribunale svolge analoghe considerazioni in ordine "all'erroneo esercizio dell'azione penale", che ha determinato gravi conseguenze sul piano processuale, oltre ad aver costretto dei soggetti ad affrontare un lungo processo con tutto ciò che ne consegue;

gli assessori, infatti, ha stabilito il Tribunale di Palermo, non potevano in alcun modo rispondere di condotte omissive che, al contrario, sarebbero ascrivibili ai dirigenti amministrativi;

i pubblici ministeri avevano invece chiesto l'archiviazione per i dirigenti e i funzionari amministrativi. Ma, sottolineano i giudici, erano proprio loro i soggetti competenti ad istruire e predisporre i piani, mentre ai presidenti della Regione e agli assessori la legge assegna il compito di "esercitare le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definire gli obiettivi ed i programmi da attuare";

nel corso del processo, i giudici si sono ben presto resi conto di ritrovarsi davanti come testimoni quelli che avrebbero dovuto essere gli im-

putati (cioè i dirigenti e i tecnici) e come imputati i politici che avrebbero dovuto essere testimoni. O ai quali, in alternativa, avrebbe dovuto essere contestata un'altra condotta: "L'unico potere-dovere previsto in capo agli assessori ed al Presidente della Regione, scrivono i giudici, è quello, residuale ed eccezionale, di fissazione di un termine perentorio nell'eventualità di gravi inerzie da parte dei dirigenti ed, in caso di ulteriori inerzie, di nomina di un commissario ad acta". Contestazione che la Procura ha provato a rivolgere loro, ormai in prossimità della sentenza, quando, contestualmente, il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione nei confronti dei dirigenti, sollecitata dalla Procura. Ora, il rinvio degli atti ai pubblici ministeri è sostanzialmente vano, perché i fatti contestati sono già andati in prescrizione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare, nei limiti delle proprie competenze, tutte le attività ispettive necessarie a valutare i costi sostenuti per le consulenze richieste dalla Procura della Repubblica, ivi comprese eventuali spese di trasferta;

se non ritenga necessario procedere, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla legge, all'avvio di un'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che hanno coordinato le indagini e deciso di esercitare, in modo a parere degli interroganti palesemente distorto, l'azione penale nei termini precedentemente descritti.

(4-05705)

(27 aprile 2016)

RISPOSTA. - Si chiede se il Ministro non ritenga opportuno avviare un'azione disciplinare nei confronti dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo che hanno condotto le indagini sfociate nel processo per inquinamento ambientale, definitosi con sentenza di assoluzione del Tribunale di Palermo, IV Sezione penale, del 28 ottobre 2015 (R.G. Trib. n. 2550/2013) per tutti gli imputati che, all'epoca dei fatti contestati, rivestivano a vario titolo cariche politiche. In particolare, prendendo le mosse da alcuni passaggi della motivazione della sentenza, viene rilevato che l'azione penale sarebbe stata erroneamente esercitata nei confronti di esponenti politici, piuttosto che nei confronti degli organi amministrativi (dirigenti e funzionari) competenti ad istruire ed adottare i piani in materia ambientale secondo la disciplina di settore.

Dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati, sulla base della relazione trasmessa dai magistrati della Procura

della Repubblica di Palermo assegnatari del procedimento n. 9963/2009 R.G.N.R. e dal procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, è emerso quanto segue.

Il procedimento è stato originato da numerosi esposti provenienti in gran parte da singoli cittadini ed associazioni ambientaliste, tesi a denunciare l'inerzia dell'amministrazione regionale nell'adozione di atti amministrativi finalizzati alla tutela ed al risanamento della qualità dell'aria nella Regione medesima. Sono state svolte plurime attività di indagine, tra cui l'acquisizione di documentazione presso le amministrazioni competenti, e si è proceduto all'espletamento di una consulenza tecnica "volta ad analizzare il sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte delle reti di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installate nella Regione siciliana e la sua conformità o meno ai limiti previsti dalla normativa tecnica per la qualità dell'aria".

All'esito delle attività investigative, è stata disposta l'iscrizione nel registro degli indagati sia dei soggetti che, nel periodo di riferimento, avevano rivestito cariche di rappresentanza politica (presidente della Regione ed assessore regionale per il territorio e l'ambiente), sia dei soggetti che avevano ricoperto funzioni amministrative di livello apicale all'interno dell'amministrazione competente (tra cui quelli indicati nell'interrogazione, nonché ulteriori direttori generali del Dipartimento regionale territorio ed ambiente, e dirigenti responsabili del Servizio tutela inquinamento atmosferico succedutisi nel tempo), in relazione al delitto di rifiuto od omissione di atti di ufficio ed altre ipotesi di reato.

Nel prosieguo delle attività investigative, e previa sottoposizione di alcuni degli indagati ad interrogatorio, venivano acquisiti ulteriori elementi istruttori, nonché memorie difensive, sulla cui base veniva esercitata l'azione penale esclusivamente nei confronti dei soggetti che avevano rivestito le cariche politiche. Nei confronti degli altri indagati, ovvero coloro che avevano ricoperto cariche direttive di tipo amministrativo all'interno dell'Assessorato, la Procura della Repubblica di Palermo procedeva al successivo stralcio di tali posizioni per richiederne l'archiviazione, in data 5 ottobre 2012, nell'ambito del nuovo procedimento n. 17603/2012 R.G.N.R.. Tale richiesta veniva motivata dall'ufficio di Procura per due ordini di ragioni: da un lato, l'insussistenza dell'obbligo di garanzia previsto *ex lege* a carico dei tecnici; dall'altro, l'esistenza di un precedente procedimento, avente ad oggetto analoghe condotte di tipo omissivo in materia di tutela della qualità dell'aria da parte degli amministratori locali e dei dirigenti del Comune di Palermo, in cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo (nella medesima persona del magistrato assegnatario del procedimento in esame) aveva già pronunciato sentenza di proscioglimento *ex art.* 425 del codice di procedura penale a carico dei dirigenti amministrativi, rilevando l'esclusività della responsabilità penale degli organi politici.

In data 17 novembre 2014 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva l'imputazione coatta dei dirigenti amministrativi e di alcuni assessori regionali, per i quali era stata formulata la richiesta di archiviazione, in ordine al reato di cui all'art. 328 del codice penale, ed il processo, così originato, risulta attualmente pendente dinanzi alla IV Sezione penale del Tribunale di Palermo (n. 7278/20 15 R.G. Trib.).

La competente Direzione generale dei magistrati, nel concludere l'istruttoria, ha rilevato che le scelte investigative della Procura della Repubblica di Palermo e le determinazioni conclusive in ordine all'esercizio dell'azione penale sono espressione di un'attività interpretativa delle norme in materia ambientale, compiuta anche sulla scorta di pregressi provvedimenti giurisdizionali assunti da organi giudicanti di quel distretto, che ha condotto quei magistrati a configurare un'ipotesi di responsabilità penale a carico di determinati soggetti (appartenenti al contesto politico), anziché di altri (che ricoprivano incarichi presso gli uffici tecnici), sul presupposto che solo ai primi potesse ascriversi discrezionalità (e dunque l'obbligo) nell'assunzione delle più opportune decisioni politiche, anche di normazione secondaria, volte all'adozione dei piani regionali di tutela dell'inquinamento ricadendo, invece, sugli organi tecnici esclusivamente gli incumbenti di tipo meramente esecutivo o amministrativo.

Ferma l'opinabilità di tali approdi ermeneutici, è tuttavia all'evidenza che l'esercizio dell'azione penale nei confronti di determinati soggetti piuttosto che di altri integra una decisione giurisdizionale, frutto di un'attività interpretativa della legge che, dunque, in quanto tale, non può essere oggetto di scrutinio sul piano disciplinare, giusta la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, posta a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudiziaria. Né d'altra parte sono stati rilevati, dalla competente articolazione ministeriale, profili di abnormità degli atti e decisioni assunti dai pubblici ministeri di Palermo, di scarsa diligenza nella disamina del materiale istruttorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, gravi violazioni di legge dovute ad ignoranza o negligenza inescusabile.

Tali circostanze depongono, pertanto, nel senso dell'insussistenza di elementi disciplinarmente rilevanti a carico dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 ottobre 2016)

BUCCARELLA, AIROLA, DONNO, BULGARELLI, SANTANGELO, GIROTTO, TAVERNA, SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, PUGLIA, MORRA, MORONESE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 12 agosto 2015 veniva istituita presso il Ministero della giustizia una commissione di studio incaricata di predisporre uno schema di progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario finalizzato, fra l'altro, allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riorganizzazione della distribuzione sul territorio delle Corti di appello e delle Procure generali presso le Corti di appello, dei Tribunali ordinari e delle Procure della Repubblica;

i lavori della commissione, presieduta dal professor avvocato Michele Vietti, si concluderanno entro il 31 dicembre 2015;

si apprende da fonti di stampa pubblicate da "leccenews24" il 30 novembre 2015 che, nella proposta in procinto di essere presentata, si definirebbe la nuova geografia giudiziaria dei distretti di Corte di appello italiani nel senso probabile di lasciare in ogni regione un solo distretto di Corte di appello con la conseguente soppressione degli eccedenti quelli aventi sede nel capoluogo di regione;

in particolare, in Puglia, verrebbe soppresso il distretto di Lecce e la sua sezione distaccata di Taranto, con la sopravvivenza, per tutta la regione, del solo distretto di Corte di appello di Bari;

la soppressione della Corte di appello di Lecce acutizzerebbe la già cronica deficienza di amministrazione della giustizia in una regione che, per la sua conformazione geografica, ha una lunghezza di oltre 400 chilometri;

inoltre, la soppressione del distretto di Corte di appello di Lecce provocherebbe, come conseguenza ineluttabile, la soppressione della sezione distaccata della commissione regionale tributaria con le prevedibili problematiche connesse. A giudizio degli interroganti, in effetti, con un solo provvedimento si metterebbe in ginocchio la giustizia civile, penale e quella tributaria;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

tale soppressione si tradurrebbe per i cittadini già vessati dalla cronica carenza di strutture adeguate, criticità già oggetto dell'interrogazione 4-04709, in un ulteriore aggravio di spese e per gli avvocati in trasferte proibitive (la distanza da Lecce a Bari è di circa 200 chilometri che fra andata e ritorno significa che per un'udienza, o anche solo per un adempimento, si devono percorrere circa 400 chilometri);

la soppressione della Corte di appello di Lecce e della relativa Procura generale comporterebbe, a legislazione vigente, anche la soppressione della sede della Direzione distrettuale antimafia (DDA) che in un territorio ad alta densità mafiosa ha riscosso importanti successi nella lotta alla mafia;

per la particolare conformazione geografica e la distribuzione sul territorio di associazioni mafiose risulterebbe evidentemente insufficiente la sola presenza della DDA di Bari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle determinazioni della commissione di studio istituita presso il Dicastero;

quali determinazioni intenda assumere onde evitare che un territorio particolarmente complesso sia a livello geografico che a livello criminale, qual è la Puglia, si trovi privo di un importante baluardo di legalità quale si è dimostrato essere la DDA di Lecce, avente sede nel corrispondente distretto di Corte di appello, comprendente anche i distretti di Brindisi e Taranto.

(4-04905)

(2 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa. Il processo di revisione della geografia giudiziaria è, pertanto, sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado.

Con riferimento agli uffici distrettuali, difatti, l'analisi dei dati statistici evidenzia che la distribuzione dei carichi di lavoro presso le singoli Corti di appello è estremamente eterogenea, sia per il settore civile che per il settore penale, con disequilibrata distribuzione degli affari tra gli uffici. Si è imposta, pertanto, l'esigenza di nuovi interventi in materia di geografia giudiziaria, con specifico riferimento all'assetto degli uffici di secondo grado.

A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria. In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.

Oltre a tali criteri, e nella prospettiva indicata nell'atto, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense, l'Associazione nazionale dei magistrati.

All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

Tutto ciò premesso in ordine all'eventuale ridefinizione normativa degli assetti territoriali della giurisdizione, preme sottolineare come l'impat-

to conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione da parte del dicastero, nel complesso degli interventi, non ancora esauriti, di tipo normativo ed organizzativo, necessari a costruire una struttura ordinamentale idonea a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di giustizia ed alle esigenze del territorio.

Il complesso percorso di revisione sta ora attraversando un'ulteriore, importante fase. È stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale.

La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Alla stregua dei criteri citati, agli uffici giudicanti di primo grado del distretto della Corte d'appello di Lecce è stato assegnato un posto di giudice, in incremento della dotazione prevista per il Tribunale di Taranto. Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti.

Analogo impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale. Sono, difatti, attualmente in corso due procedure di selezione e reclutamento, rispettivamente, di 340 e 350 magistrati ordinari, che consentiranno, tra il gennaio 2017 e il gennaio 2018, l'entrata in servizio di 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, del tirocinio formativo da 18 a 12 mesi. Sarà, inoltre, prossimamente bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 350 posti e preme sottolineare che si procederà, con cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali per la selezione di 350 magistrati ordinari, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, infine, previsto nel decreto-legge citato anche l'innalzamento da 3 a 4 anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento bandite dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(25 ottobre 2016)

BUEMI, NENCINI, LONGO Fausto Guilherme. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che nella legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) all'art. 1, comma 25, è stata prevista la conferma, per ulteriori 11 mesi (fino al 30 novembre 2013), dei progetti formativi realizzati dalle Regioni e dalle Province in favore di lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati e inoccupati (per un totale, su tutto il territorio nazionale, di circa 3.300 unità), con un impegno di spesa pari a 7,5 milioni di euro. In particolare, tali tirocinanti sono stati sottoposti sin dal 2010 a selezioni pubbliche rigorose ed articolate. Ad esempio, nel quadro delle iniziative di cui al POR FSE 2007-2013, obiettivo operativo I 2 dell'Asse IV, la Regione Campania ha previsto l'attivazione di qualificati percorsi integrati di *work-experience* presso le sedi operative degli uffici giudiziari presenti nella regione, destinati, per il 30 per cento, a giovani laureandi e, per il restante 70 per cento, a laureati in possesso di diploma di laurea triennale ovvero magistrale, inoccupati o in stato di disoccupazione; la verifica delle capacità degli aspiranti al tirocinio formativo è avvenuta in sinergia con sei istituti universitari dislocati sul territorio campano essendo stati ammessi a finanziamento 36 proposte progettuali, per un numero complessivo di 449 tirocinanti;

considerato che:

il tirocinio formativo, finalizzato alla creazione di figure altamente professionali all'interno degli uffici giudiziari, trova la sua *ratio* nella non dispersione delle professionalità acquisite nel mondo del lavoro, in linea con l'autorevole orientamento più volte manifestato dalle istituzioni dell'Unione europea;

le specifiche professionalità acquisite dai tirocinanti nell'ambito dei vari progetti provinciali e regionali avviati a partire dal 2010 rappresentano una risorsa concreta nello svolgimento del lavoro degli uffici giudiziari, sempre più impoveriti da una crescente riduzione del personale dipendente. I dati, che lo stesso Ministero della giustizia ha diffuso ed aggiornato a di-

cembre 2012, evidenziano una carenza di circa 8.000 unità, a cui vanno ad aggiungersi i numerosi pensionamenti che si sono registrati nella prima metà del 2013 e che si registreranno nei prossimi mesi, tenuto anche conto di un'età media attuale del personale pari a circa 57 anni. È ormai acclarata l'impossibilità di fare fronte a tale deriva con soluzioni, seppur apprezzabili, quali, *in primis*, la soppressione di numerosi tribunali e delle sedi distaccate, l'introduzione del processo telematico e la previsione governativa introdotta dal recente decreto-legge sulla mobilità della pubblica amministrazione; in special modo, tale ultima soluzione rischia di trasformare il comparto giustizia in un ammortizzatore sociale per il personale in esubero della pubblica amministrazione, chiaramente non formato per le mansioni proprie del settore giudiziario;

privare gli uffici giudiziari, alla scadenza del 30 novembre 2013, delle risorse già formate e in possesso di elevati titoli di studio, come nel caso dei circa 450 tirocinanti impegnati presso gli uffici giudiziari della Campania, comporterebbe una sicura disfunzione della loro organizzazione, in quanto verrebbe a mancare un supporto imprescindibile, così come affermato a gran voce anche dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dottor Santacroce, all'atto del suo insediamento, oltre che da numerosi presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello, con note già inviate, o in via di trasmissione, al Ministero della giustizia. A tal proposito è sufficiente richiamare il decreto n. 307 del 2013 del Presidente del tribunale di Napoli con il quale, vista la grave carenza di personale amministrativo, è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato a partire dal 14 settembre di tutte le attività amministrative e giudiziarie delle articolazioni territoriali di Marano, Casoria ed Ischia, tutte in provincia di Napoli;

tale disfunzione contrasterebbe con le numerose iniziative assunte in questi mesi dal Governo e dal Parlamento per il rilancio dell'economia ai fini di una sensibile riorganizzazione ed implementazione degli organici degli uffici giudiziari. Recenti dati hanno rivelato che l'arretrato giudiziario, sia civile che penale, può quantificarsi in un punto percentuale di PIL in meno, con sensibile perdita di capitali e di investimenti. In tal senso, l'introduzione della mediazione obbligatoria e la creazione di specifiche figure, come quella del giudice ausiliario, recentemente introdotte con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, "decreto del fare", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, richiedono la predisposizione di un piano di implementazione del personale di cancelleria;

i principi di efficienza, efficacia ed economicità che connotano l'agire della pubblica amministrazione impongono una riflessione seria sulla necessità di non disperdere le professionalità acquisite, tenuto conto che, per il completamento del tirocinio formativo, sono state destinate risorse pubbliche pari a 7,5 milioni di euro;

l'investimento di fondi pubblici per la formazione di tali risorse che, per la specificità delle mansioni svolte, non potrebbero essere impiega-

te in altri settori, soprattutto privati, comporterebbe, in caso di dispersione delle professionalità acquisite, un vero e proprio spreco rispetto agli sforzi che lo Stato, in tutte le sue componenti, è chiamato a compiere anche su richiesta esplicita dell'Unione europea. Il tirocinio, dunque, svincolato da qualsivoglia assunzione, rischia di trasformarsi in un'inaccettabile forma di precariato, quella più bieca ed avvilente, priva di ogni forma di garanzia e diritto, si pensi ad esempio alla mancanza di qualsiasi forma di copertura previdenziale;

tenuto conto che, in sede di conversione del "decreto del fare", sono stati accolti dal Governo due ordini del giorno sia alla Camera (9/1248-AR/138) che al Senato (G.73.400), con i quali l'Esecutivo si è impegnato a dare risposte concrete alla situazione dei tirocinanti,

si chiede di sapere quali siano le soluzioni e le modalità più congrue che il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché siano preservate le professionalità acquisite, al fine di fornire una risposta concreta, responsabile ed esaustiva al gravoso problema della carenza del personale amministrativo degli uffici giudiziari, entro la scadenza del completamento del tirocinio formativo fissata per il 30 novembre 2013.

(4-00887)

(24 settembre 2013)

LO GIUDICE, ALBANO, AMATI, BUEMI, CAPACCHIONE, CARIDI, CIRINNA', DE MONTE, GINETTI, GHEDINI Rita, LANZILLOTTA, LO MORO, LUCHERINI, MANCONI, MATTESINI, MASTRANGELI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, RUTA, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, ZANONI, SAGGESE. - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate, oltre che all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Si tratterebbe, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità per il 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

l'onere di spesa per consentire lo svolgimento del periodo di perfezionamento, è stato fissato in 15 milioni di euro. La legge ha altresì stabilito che la titolarità del progetto formativo spetta al Ministro della giustizia;

prevede anche che a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai progetti formativi del 2014, ovvero 15 milioni di euro, deve essere destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

ad oggi i tirocinanti della giustizia in Italia sono poco meno di 3.000 e hanno ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che, se venisse disperso, inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente adottare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra, affinché l'intera somma dei 15 milioni di euro vada al progetto formativo, come previsto dalla legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, comma 344;

se non ritenga opportuno valutare, a sostegno del tirocinio, che si completerà entro il 31 dicembre 2014, la possibilità di un ulteriore finanziamento come indicato nell'ordine del giorno 9/1865-A/268 accolto in data 20 dicembre 2013;

se non ritenga opportuno valutare, per gli ambiti di propria competenza, la possibilità di una regolarizzazione contrattuale a partire da gennaio 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, dei tirocinanti al termine del periodo di perfezionamento da completare, come sopra ricordato, entro il 31 dicembre 2014.

(4-01981)

(1° aprile 2014)

LO GIUDICE, CIRINNA', BATTISTA, CASSON, CONTE, DIRINDIN, GINETTI, LO MORO, LUCHERINI, MASTRANGELI, MATTESINI, ORELLANA, PAGLIARI, PEZZOPANE, ROSSI Gianluca, SCALIA, SPILABOTTE. - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'art. 1, comma 25, lett. c), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010,

hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati o disoccupati;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate, oltre che all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Si tratterebbe, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

l'onere di spesa per consentire lo svolgimento del periodo di perfezionamento, è stato fissato in 15 milioni di euro. La suddetta legge ha altresì stabilito che la titolarità del progetto formativo spetta al Ministro della giustizia;

allo stesso articolo 1, comma 344, prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai citati progetti formativi del 2014, ovvero 15 milioni di euro, deve essere destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

l'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che "Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari";

considerato che:

ad oggi gli ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari sono poco meno di 3.000;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati;

costoro hanno ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione di queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo un loro utilizzo all'interno dell'ufficio del processo,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, abbia già individuato il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo.

(4-02717)

(25 settembre 2014)

SPILABOTTE. - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, deve essere stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal

comma 10, primo periodo, è effettuato al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'art. 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate: oltre che all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, a color che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Si tratterebbe, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2013 (legge di stabilità), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati; l'onere di spesa, per consentire lo svolgimento del periodo di perfezionamento, è stato fissato in 15 milioni di euro. La titolarità del progetto di perfezionamento è assegnata al Ministero della giustizia. Lo stesso comma 344 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, un quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai sopra citati progetti formativi del 2014, ovvero 15 milioni di euro, deve essere destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

la disposizione contrasta con fondamentali regole di rilievo costituzionale e va in senso esattamente contrario alle finalità di risparmio, efficienza dell'amministrazione della giustizia, maggiore professionalità e trasparenza;

l'importanza, la delicatezza e la specificità delle attività svolte negli uffici giudiziari non possono fare di questi uffici il luogo in cui risolvere il problema dei cassintegrati, disoccupati o inoccupati, e certamente non si può consentire, come determina la citata normativa, l'ingresso a chiunque senza valutare in alcun modo quali siano le competenze e le qualità degli aspiranti e se queste abbiano attinenza con i compiti che si svolgono negli uffici giudiziari;

l'accesso agli uffici pubblici, per principio costituzionale, deve avvenire mediante concorso per titoli ed esami aperto a tutti coloro che abbiano il titolo di studio richiesto per i posti della qualifica messi a concorso. La normativa invece sta surrettiziamente favorendo l'ingresso definitivo negli uffici giudiziari di un gran numero di persone senza il previo espletamento del concorso e senza neppure la specificazione della qualifica e delle mansioni che dovrebbero svolgere. Lo dimostra il fatto che con la disposizione la titolarità del progetto formativo è assegnata al Ministero della giu-

stizia, che il progetto formativo è riservato a chi già aveva svolto periodi formativi e infine la possibilità di rassegnazione agli uffici;

l'asserito svolgimento di un "progetto formativo" presuppone che siano stati individuati i soggetti interni all'amministrazione che abbiano compiti di formazione dei precari chiamati (nuovamente) a "formarsi"; che sia stato valutato, soprattutto in una situazione di grave carenza di organico, il tempo che viene in tal modo sottratto alle attività d'ufficio dei dipendenti di ruolo per seguire detti progetti formativi; che siano state previamente individuate le mansioni oggetto del progetto formativo (anche perché vi sono mansioni di particolare delicatezza: si pensi ai doveri di segretezza negli atti istruttori, che sono affidate e affidabili esclusivamente al personale interno di ruolo sottoposto per contratto al rispetto di doveri tutelati anche con sanzioni disciplinari), che sia stato considerato il possesso da parte del partecipante al progetto, quantomeno, del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto cui corrispondono le mansioni da svolgere. Invece, non risulta che tutto questo sia stato fatto, a conferma del rilievo che la normativa appare in realtà preordinata all'inaccettabile e incostituzionale fine di dare ingresso a precari il cui unico "titolo" è di essere disoccupato o cassintegrato utilizzando così gli uffici giudiziari come "ammortizzatori sociali", a grave discapito della funzione giudiziaria e ad ulteriore mortificazione delle professionalità interne all'amministrazione giudiziaria;

la scelta è lesiva pure per coloro che hanno titolo di studio idoneo per conseguire posti di lavoro negli uffici giudiziari e che invece non possono conseguirli per non aver fatto parte di quel nutrito gruppo di persone che continuano ad essere chiamate per asseriti percorsi formativi ma che di fatto vengono adibiti a svolgere mansioni che dovrebbero essere assegnate a dipendenti di ruolo reclutati con concorso. È altresì lesiva per coloro che sono già dipendenti degli uffici giudiziari in quanto sottrae loro risorse e posti e determina un'inaccettabile disparità di trattamento consentendo il raggiungimento delle posizioni da loro conquistate a seguito di concorsi e progressioni di carriera a soggetti che non hanno invece svolto lo stesso percorso professionale e sono privi dei requisiti richiesti;

per il cosiddetto completamento del percorso formativo la normativa ha previsto una spesa di ben 7,5 milioni di euro la cui messa a disposizione risulta in contraddizione con la affermata carenza di risorse finanziarie che è stata sempre invocata per giustificare la mancata progressione economica e professionale dei dipendenti del Ministero (mancata riqualificazione, blocco dei contratti, lavoro straordinario non retribuito, disconoscimento di indennità, eccetera). Oltre tutto, lo stanziamento di una così rilevante somma dovrebbe essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi propri del Ministero della giustizia, e cioè una più efficace, razionale e celere attività giudiziaria. Non sembra invece che tali obiettivi possano essere raggiunti. Infatti, tra le due ipotesi solo una è quella valida: o essa è preordinata alla sola formazione dei cassaintegrati e disoccupati, e allora, dal momento che alla fine della formazione costoro non faranno parte dell'amministrazione, il

lavoro svolto risulterà del tutto inutile: o invece è preordinata a farli entrare definitivamente nell'amministrazione giudiziaria e allora, come detto, si realizza una grave violazione dei principi costituzionali (art. 97 della Costituzione) che impongono che l'accesso agli uffici avvenga per concorso e sulla base di titoli idonei. Nell'uno e nell'altro caso è certo che non si conseguono i predetti obiettivi;

la situazione sotto questo aspetto è aggravata dal fatto che, mentre si stanziava la notevole somma per progetti formativi quantomeno di dubbia utilità ai fini del funzionamento della giustizia, non si approntano le necessarie risorse per incentivare e migliorare il lavoro dei dipendenti degli uffici giudiziari e, anzi, aumenta il malcontento di chi vede incrementare pesantemente il lavoro senza avere di contro il giusto riconoscimento dei propri diritti. E non vi è dubbio che solo migliorando la condizione di chi già è dipendente degli uffici giudiziari e possiede l'esperienza e la professionalità acquisita nel tempo si può rendere più efficiente e sollecita l'amministrazione della giustizia,

si chiede di sapere quali misure e provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di garantire il diritto dei dipendenti a non essere prevaricati nelle loro posizioni, assicurare loro le dovute incentivazioni, definire gli aspetti organizzativi dei percorsi formativi anche con riguardo alle attività di formazione di cui viene necessariamente investito il personale già dipendente, e di escludere in ogni modo l'ingresso di nuovo personale nell'amministrazione giudiziaria senza il possesso dei titoli richiesti in relazione alle mansioni e senza previo concorso.

(4-02842)

(15 ottobre 2014)

RISPOSTA.^(*) - Si risponde alle interrogazioni 4-00887, 4-01981, 4-02717 e 4-02842 concernenti il medesimo argomento.

Come noto, l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'ambito delle misure previste per assicurare l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, ha disposto uno stanziamento di risorse "per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

ci giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro".

L'art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha destinato ulteriori risorse finanziarie affinché i soggetti che avevano completato il tirocinio presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, svolgessero un ulteriore periodo di perfezionamento, da concludere entro il 31 dicembre 2014. A seguito dell'integrazione degli stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio, presso tutti gli uffici interessati è stata avviata, a partire dal 1° dicembre 2014, la seconda fase del percorso formativo di perfezionamento, destinata esclusivamente ai tirocinanti che avevano partecipato al primo intervento formativo.

Tale sessione formativa si sarebbe dovuta concludere il 30 aprile 2015, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, "decreto milleproroghe", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Al fine di agevolare il completamento della formazione, la competente articolazione ministeriale ha diramato, con nota del 31 marzo 2014 a tutti gli uffici giudiziari, le linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento e, a seguito dell'attivazione in favore dei tirocinanti della copertura assicurativa antinfortunistica, nonché di quella derivante dalla responsabilità civile verso i terzi, i progetti di formazione sono stati avviati.

La durata del percorso formativo di perfezionamento era stata determinata in 230 ore individuali per le 2.924 unità interessate, con la corresponsione di un'indennità forfettaria oraria pari a 10 euro, tenuto conto delle risorse finanziarie, all'epoca disponibili, che ammontavano a 7.500.000 euro.

Nella prospettiva di valorizzare il percorso professionalizzante anche di quanti fossero già impegnati in *stage* presso gli uffici giudiziari in virtù delle proroghe normative citate, con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è stata, invece, introdotta la possibilità di partecipazione dei tirocinanti all'ufficio del processo, per un periodo di 12 mesi, a seguito di un'adeguata selezione e attribuendo, altresì, una borsa di studio mensile. In particolare, l'art. 21-ter del decreto-legge ha previsto che il completamento del periodo di perfezionamento costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione; inoltre prevede che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita.

Con la prospettiva introdotta dal recente decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che ha autorizzato il Ministero al reclutamento di personale

amministrativo per 1.000 nuove assunzioni, anche con bando di concorso, saranno certamente valorizzati e riconosciuti i percorsi professionali di coloro che hanno svolto tirocini e *stage* presso gli uffici giudiziari, così da offrire una reale possibilità di impiego a persone che hanno maturato competenze significative nei servizi di cancelleria.

L'attenzione verso i tirocinanti è stata, dunque, sempre massima da parte del Ministero, che non ha ricercato soluzioni transitorie, ma ha voluto costruire un vero e proprio percorso professionalizzante. In tale prospettiva, è già alla firma il decreto interministeriale con il quale si dà avvio all'assunzione, a tempo indeterminato, di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in attuazione del decreto-legge n. 117 del 2016. Il bando per il concorso sarà pubblicato entro il prossimo 21 novembre 2016.

Il Ministro è certo che, anche nei concorsi che si apriranno presso altre amministrazioni, centrali e periferiche, il titolo preferenziale che si è voluto riconoscere ai tirocinanti, con la previsione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge citato, sarà davvero assicurato. Si evidenzia, inoltre, che, nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal decreto-legge n. 117, per coloro che hanno partecipato al tirocinio di perfezionamento presso l'ufficio del processo (1.115 unità) che si concluderà entro la fine del corrente anno, è stata proposta dal dicastero, nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2017, la proroga del periodo di tirocinio, della durata non superiore a 12 mesi, ove espressamente richiesto dagli interessati, mantenendo il diritto alla borsa di studio.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(25 ottobre 2016)

CARDIELLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'attuale condizione di invivibilità delle carceri italiane e la garanzia di sicurezza delle stesse è stato oggetto di svariati interventi da parte del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria (Sappe), primo sindacato rappresentativo a livello nazionale. A tal riguardo, in particolare, giova segnalare il comprensibile disagio e la preoccupazione che le donne e gli uomini in divisa vivono all'interno della casa circondariale di Salerno;

nell'ultimo anno si sono registrati numerosi eventi critici, con atti di violenza a danno sia dei detenuti che del personale del Corpo di Polizia penitenziaria; ciò è stato favorito anche a seguito di una serie di circolari emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che prevedono

il cosiddetto regime aperto, ovvero garantire l'apertura dei detenuti per almeno 8 ore nei corridoi delle sezioni, senza tener conto che molte delle strutture penitenziarie non consentono tale attuazione di regime, oltre che per l'inadeguatezza degli spazi, anche per la carenza di sistemi di videosorveglianza;

i sistemi di antiscavalcamento ed antintrusione non sono funzionanti e non risultano all'interrogante verifiche per il sistema d'allarme d'istituto, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza in un carcere che ospita diverse tipologie di detenuti, comprendendo anche 2 sezioni detentive dell'alta sicurezza;

mancano, inoltre, sistemi di automazione dei cancelli nelle sezioni detentive, nei luoghi fondamentali e nevralgici per lo smistamento dei detenuti, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle poche risorse umane disponibili;

gli organici del personale interno sono carenti di almeno 45 unità, come si può evincere dalla previsione del decreto ministeriale 22 marzo 2013 fissata e definita con apposita tabella del P.R.A.P. (Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria) Campania del 27 giugno 2014 e come si evince dalle continue denunce del Sappe;

la 6a sezione, ossia "sezione d'isolamento", risulta chiusa da decenni, nonostante siano stati stanziati i fondi per perenni ristrutturazioni che, ad oggi, non sono ancora state ultimate. Tale chiusura rappresenta un forte ostacolo per fronteggiare e gestire situazioni di emergenza, nonché far scontare sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento penitenziario per quei detenuti che pongono in essere comportamenti non conformi alle prescrizioni dettate all'interno del sistema penitenziario. Tale "sezione isolamento" risulta necessaria per la tutela della sicurezza dell'intera struttura sotto diversi aspetti, ma anche per i detenuti stessi. Si pensi all'isolamento per motivi sanitari, cui è collegata all'esigenza di salvaguardare la "salute collettiva", oppure all'isolamento per motivi cautelari e giudiziari o di opportunità e sicurezza penitenziaria, a seguito dei numerosi eventi critici che si registrano. Risulterebbe che presso la casa circondariale di Salerno da anni i detenuti sanzionati con l'esclusione dalle attività in comune non eseguono tale provvedimento;

ritenuto che, a quanto risulta all'interrogante:

tutto quanto segnalato è stato oggetto di una nutrita corrispondenza tra il Sappe e gli organi competenti, secondo quanto dichiarato dalla direzione della casa circondariale di Salerno in una nota di risposta al sindacato, in data 12 febbraio 2016. Nella stessa nota la direzione afferma che i superiori uffici sono a conoscenza che allo stato attuale l'istituto salernitano risulta privo di stanze singole disponibili, ove allocare, all'occorrenza, detenu-

ti particolari, come ad esempio coloro che dichiarano il divieto d'incontro con altri detenuti per varie motivazioni;

tra gli obiettivi primari, oltre al trattamento dei detenuti, vi è anche quello di garantire la tutela dei diritti e della qualità lavorativa del personale di Polizia penitenziaria, ossia quello di garantire la sicurezza di chi vi opera, predisponendo gli strumenti idonei per far sì che il personale possa far fronte a determinate situazioni di criticità, che ogni giorno si verificano: questo nella casa circondariale di Salerno risulta alquanto difficile;

considerato che è necessaria un'amministrazione penitenziaria che sia sempre più attenta ai bisogni e al benessere dell'utenza, ma, in egual maniera, deve essere altresì accorta anche alla garanzia della sicurezza e del benessere del personale della Polizia penitenziaria e di altri operatori, come ad esempio nella casa circondariale di Salerno,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto, individuate le ragioni ed eventuali responsabilità che hanno reso inutilizzata la 6a sezione della casa circondariale di Salerno, quali utili interventi il Ministro in indirizzo voglia attivare per rendere operativa in tempi brevi la sezione, al fine di ristabilire la giusta esecuzione penale detentiva;

se sia previsto l'invio di unità appartenenti al ruolo di sovrintendenti e ispettori nella struttura citata, al fine di sopperire alle carenze organiche segnalate;

se risulti in corso un'indagine da parte dell'ufficio ispettivo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulle questioni descritte in premessa.

(4-05572)

(5 aprile 2016)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si segnalano alcuni problemi relativi all'istituto penitenziario di Salerno comunicati dalle associazioni sindacali, sollecitando l'adozione di interventi idonei a garantirne una maggiore funzionalità. Sui diversi profili sollevati sono state richieste dettagliate informazioni al competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito puntuali elementi conoscitivi che, per comodità di lettura, verranno illustrati secondo l'ordine seguito nell'interrogazione.

Con riferimento alle carenze di organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato comunicato che, presso l'istituto penitenziario di Salerno, sono attualmente in servizio 263 unità di personale e che la carenza, rispetto alla previsione organica, è di 32 persone. La carenza maggiore riguarda, come per la maggior parte degli istituti penitenziari del Paese, i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Con l'obiettivo di tamponare la scopertura e di assicurare il miglior funzionamento dell'istituto, si è fatto ricorso all'assegnazione di un monte ore di lavoro straordinario. Nel corso del 2016, infatti, all'istituto penitenziario di Salerno sono state assegnate 48.000 ore di straordinario.

Ciò premesso, preme evidenziare, da un punto di vista più generale, che il Ministero ha avviato un profondo processo di revisione dell'esecuzione penale, accompagnato da una complessiva riorganizzazione da realizzare attraverso un razionale e corretto impiego delle risorse disponibili e di coerenti politiche del personale dell'amministrazione penitenziaria. Infatti, oltre al processo di riordino delle carriere di polizia, previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, al superamento delle ingiustificate disparità di trattamento ed alla previsione del riallineamento della Polizia penitenziaria, contenuta nella legge di stabilità per il 2016, sono allo studio progetti di ridefinizione delle piante organiche del Dipartimento e dei provveditorati, secondo linee di massima semplificazione strutturale e di pratica destinazione delle risorse così liberate ai compiti istituzionali propri degli istituti penitenziari. Tale processo richiederà l'indispensabile confronto e la cooperazione delle organizzazioni sindacali, al fine di giungere al maggior recupero possibile delle energie e delle risorse disperse. Più in generale, dovranno trovare realizzazione obiettive e da tempo frustrate istanze di nuovi reclutamenti di personale di polizia, in raccordo con parimenti accresciute e vitali esigenze di dotazione di nuove professionalità tecniche nei multiformi settori di impegno istituzionale dell'amministrazione.

In ordine all'avvio del regime detentivo aperto, la competente articolazione ministeriale ha comunicato che finora i risultati ottenuti sono stati positivi ed hanno consentito di ridurre la frequenza degli eventi critici. Infatti, tale modalità detentiva è ispirata all'obiettivo di inserire i detenuti in una socialità controllata da svolgersi nelle aree esterne e negli spazi comuni, impegnandoli in attività trattamentali, formative, di istruzione e lavorative che ne favoriscano la responsabilizzazione e, per tale via, un reinserimento effettivo nel tessuto sociale con un abbattimento del rischio di recidiva. In questo modo, grazie all'offerta di iniziative provenienti dalle associazioni di volontariato del territorio ed alle sinergie avviate con le università e i patronati, sono stati realizzati numerosi progetti, con cui sono stati promossi momenti di aggregazione costruttivi tra i soggetti ristretti, dedicati ad attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive e formative.

Con riguardo al fondamentale tema della sicurezza, la competente articolazione ministeriale ha comunicato che i confini esterni dell'istituto penitenziario di Salerno sono presidati attraverso un sistema di 30 video-

camere, posizionate sul muro di cinta, ulteriormente rafforzato, tra le ore 18:00 le ore 06:00, da un servizio di ronda. Vi è altresì un sistema di allarme, la cui efficienza è stata, anche di recente, sottoposta a verifiche ed interventi del personale specializzato. Sempre nella prospettiva del potenziamento della sicurezza dell'istituto, i lavori per il ripristino degli impianti antiscafcamento ed antintrusione, l'installazione di impianti di videosorveglianza all'interno delle sezioni detentive e la realizzazione del sistema di automazione dei cancelli sono stati inseriti nel piano triennale che il provveditore regionale ha presentato alla competente articolazione dipartimentale per l'approvazione ed il finanziamento.

Con riguardo, infine, alla questione della perdurante chiusura della Sezione VI, il competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che, secondo i progetti in corso, la struttura è destinata all'ampliamento della sezione ordinaria. A tal fine sono state avviate opere di ristrutturazione, volte ad introdurre elementi architettonici per la vita in comune, assenti a causa dell'originaria destinazione della struttura ad ospitare i detenuti sottoposti al regime del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Più in particolare, dovranno essere completati i lavori, già avviati, per corredare le 16 stanze singole con doccia, di locali idonei alla socialità e per la fruizione dei colloqui visivi con in familiari, nonché di un ambiente all'aperto ove fruire delle ore d'aria in compagnia. I progetti di ristrutturazione in corso prevedono, inoltre, la creazione, all'interno del reparto transito maschile, di due camere detentive per l'applicazione della misura dell'isolamento disciplinare. Tali lavori di ristrutturazione verranno realizzati in economia, attraverso l'impiego di manodopera detenuta.

Tanto premesso, preme assicurare sull'attenzione che il Ministero continuerà a riservare al decisivo tema dell'esecuzione penale, specie in questo momento in cui si sta concretamente delineando la riforma dell'ordinamento penitenziario, nella quale sono destinati a confluire i risultati e le riflessioni maturate nell'ambito degli stati generali dell'esecuzione penale.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 ottobre 2016)

CARDIELLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la cittadella giudiziaria di Salerno è in costruzione da diversi anni, inaugurata parzialmente più volte, non è mai stata ultimata per carenza di fondi;

il tribunale di Salerno ha una carenza di spazi e di personale giudiziario, tanto che da decenni le udienze civili si svolgono presso la scuola elementare "Vicinanza", frequentata da una parte da bambini e dall'altra da avvocati e utenti della giustizia;

il consiglio dell'ordine degli avvocati di Salerno ha segnalato al presidente del Tribunale l'inidoneità dei locali della scuola allo svolgimento delle attività;

la CISL FP di Salerno ha denunciato, a mezzo stampa, che presso gli uffici giudiziari della scuola "Vicinanza", da oltre 6 giorni, è impossibile utilizzare i bagni, a causa di problemi di staticità, che richiederebbero un intervento di manutenzione straordinaria;

la limitazione d'accesso impedisce al personale amministrativo, magistratuale e utenti di utilizzare i bagni, tale da procurare un pericolo igienico-sanitario;

il sindacato ha chiesto l'intervento al Visag (Servizio di vigilanza sull'igiene e la sicurezza dell'amministrazione della giustizia) e alla procura della Repubblica di Napoli, per porre fine a questa situazione di disagio,

si chiede di sapere quali utili interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza per evitare il protrarsi dei disagi e l'eventuale chiusura, per carenze igienico-sanitarie, della scuola "Vicinanza" del tribunale di Salerno e quali siano i tempi di ultimazione dei lavori della cittadella giudiziaria.

(4-05628)

(12 aprile 2016)

RISPOSTA. - Mediante l'atto si evidenziano situazioni di criticità esistenti presso i locali della scuola elementare "Vicinanza" di Salerno, destinati in parte ad uso giudiziario, chiedendo notizie riguardo ai tempi di risoluzione, e, più in generale, rispetto ai tempi necessari all'ultimazione del nuovo plesso destinato a cittadella giudiziaria.

In ordine alle competenze relative agli interventi su opere pubbliche, va preliminarmente evidenziato che, com'è noto, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il nuovo sistema accentrato delle manutenzioni riguardante le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Con la normativa di riferimento e con il successivo decreto interministeriale 8 ottobre

2012 è stato accentrato in capo all'Agenzia del demanio il processo decisionale relativo agli interventi manutentivi sugli immobili dello Stato e sugli immobili di proprietà di terzi in uso alle suddette amministrazioni, fermo restando il supporto tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato altresì assegnato all'Agenzia il ruolo di centrale di committenza per l'individuazione degli operatori a cui affidare l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi sugli immobili. Infine, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), l'operatività del sistema accentrato è stata completata con l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture della competenza sugli interventi di somma urgenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per l'esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Le logiche che hanno indotto il legislatore ad introdurre il nuovo sistema di gestione delle manutenzioni statali trovano il loro fondamento nella necessità di creare un modello di governo della spesa pubblica finalizzato a contemperare 3 specifiche esigenze: l'efficace programmazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche all'uopo stanziare; la certezza dei tempi di realizzazione degli interventi manutentivi programmati; l'efficiente utilizzo degli immobili pubblici ai fini della razionalizzazione degli spazi occupati e di abbattimento dei costi per le locazioni passive. Ciò in evidente controtendenza rispetto al passato, quando le risorse allocate presso gli stati di previsione di ciascuna amministrazione spesso risultavano inutilizzate, ovvero non efficacemente impiegate, a causa della carenza di criteri di verifica e di programmazione dei reali fabbisogni manutentivi, soprattutto in una prospettiva di efficiente gestione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il sistema del cosiddetto manutentore unico ruota, così, intorno a 3 soggetti: l'Agenzia del demanio, quale decisore della spesa; il Ministero delle infrastrutture, unitamente alla rete dei Provveditorati, quali *owner* del processo manutentivo; le amministrazioni dello Stato, quali committenti o fruitori degli interventi sugli immobili in uso. In particolare, mentre l'Agenzia del demanio ha la responsabilità di governo dell'intero sistema, dovendo assumere le decisioni in ordine agli interventi cui indirizzare le risorse finanziarie a disposizione, le amministrazioni dello Stato rappresentano il punto di inizio e di fine dell'intero processo manutentivo, essendo loro assegnato il ruolo di efficienti gestori degli immobili in uso, assicurando che gli interventi richiesti siano esclusivamente finalizzati al più efficace utilizzo delle proprie sedi, a fini di contenimento della spesa, nonché di migliore allocazione delle risorse. Le amministrazioni, pertanto, devono indirizzare i propri fabbisogni verso quegli interventi che risultino realmente necessari a creare ambienti di lavoro adeguati alle esigenze degli utilizzatori.

Così delineato il quadro normativo di riferimento e le diverse competenze declinate, si evidenzia come, al fine di fronteggiare le criticità connesse a carenze igienico-sanitarie della scuola elementare Vicinanza, in uso al Tribunale di Salerno, la competente Direzione generale ha comunicato di avere tempestivamente rappresentato la necessità, con nota in data 3 maggio 2015 diretta al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, di un intervento di somma urgenza, finalizzato a porre rimedio alla situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità, causata dalla presenza di una lesione orizzontale generata da un cedimento del pavimento sito al piano rialzato dell'edificio, nonché di assicurare la relativa copertura finanziaria.

I lavori di manutenzione urgente, necessari al fine di fronteggiare la situazione di pericolo e di realizzare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno riguardato locali in uso all'amministrazione che, tuttavia, sono in procinto di essere riconsegnati. Si rappresenta, difatti, che la competente articolazione ministeriale ha riferito come entro il corrente anno 2016 avranno inizio le operazioni di trasloco di alcuni uffici del Settore civile del Tribunale ordinario di Salerno dall'edificio della scuola, oltre che dalla sede attualmente sita in via Papio, nei nuovi locali posti nella "cittadella della giustizia", secondo informazioni acquisite dai capi degli uffici giudiziari di Salerno. La Direzione generale delle risorse e delle tecnologie ha evidenziato che il tempo necessario al completamento delle operazioni di trasferimento dipenderà dalle modalità organizzative che saranno adottate al fine di garantire la continuità del servizio e delle attività giudiziarie nel corso dei medesimi interventi.

Per quanto attiene alle opere di completamento di parti della "cittadella della giustizia", gli uffici competenti hanno evidenziato come, in seguito alla concessione di finanziamenti per l'importo di circa 26.500.000 euro, sono stati appaltati e affidati da parte del Comune di Salerno i lavori del secondo stralcio esecutivo del progetto, la cui ultimazione è prevista entro la fine del prossimo anno. Gli interventi di completamento riguardano, in particolare, la definizione edilizia e impiantistica dei fabbricati assegnati alla Corte d'appello, alla Procura generale presso la Corte d'appello, al Tribunale di sorveglianza e alla Procura della Repubblica. La completa esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione degli impianti di sicurezza e protezione delle strutture ricadenti nel secondo stralcio funzionale del nuovo complesso e quelli inerenti al trasloco degli uffici potrebbe, secondo quanto prospettato, comportare il parziale differimento della completa utilizzazione della cittadella giudiziaria sino ai mesi estivi del 2018.

In considerazione della pluralità delle concorrenti competenze dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di ultimazione dell'opera pubblica, si rassicura che il Ministero porrà in essere, con la massima tempestività, tutte le attività necessarie ad assicurare la completa destinazione ad uso giudiziario della nuova struttura.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(25 ottobre 2016)

CARIDI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

i tirocini nel settore della giustizia, avviati nel 2010 dalla Provincia di Roma, grazie allo stanziamento di fondi propri, erano rivolti a cassintegrati o percettori di ammortizzatori sociali in deroga, disoccupati, inoccupati, allo scopo di smaltire l'arretrato nella giustizia civile e penale;

nel 2011, questi progetti proseguirono a carico della Regione Lazio, con stanziamento di fondi regionali;

nel 2012, molte Regioni decisero di effettuare lo stesso progetto;

nel 2013 gli stessi furono presi in carico dal Ministero della giustizia con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013);

nel 2014 i progetti furono prorogati con la legge di stabilità (legge n. 147 del 2013) e nel 2015, con data limite 28 febbraio, successivamente posticipata al 30 aprile, con il cosiddetto decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015);

la validità di questi tirocini è stata più volte sottolineata da presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate al Ministro, in cui si suggeriva di prendere in considerazione l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei tirocinanti nei modi consentiti dalla legge italiana (concorso pubblico con riserva posti o concorso interno). Nel corso degli anni (2010-2015), queste persone si sono ridotte da circa 4.500 a 2.600;

sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2015, è stato pubblicato un bando per una borsa lavoro di 12 mesi, pari a 400 euro lordi mensili, per 1.502 di detti tirocinanti, da inserire successivamente nel costituendo "ufficio del processo", con posti distribuiti nei vari distretti giudiziari d'Italia;

tale bando evidenziava forti penalizzazioni per la Calabria (solo 23 posti per un totale di 670 aventi diritto) ed il monte ore minimo mensile previsto è stato di 40 (che molti uffici hanno adottato) fino ad un massimo di 70;

di questi 1.502 posti, ne sono rimasti scoperti circa 350 in distretti giudiziari difficilmente raggiungibili o assenti di tirocinanti e per i restanti 1.100 sono previsti nuovamente percorsi regionali, peraltro già avviati,

si chiede di conoscere:

quali siano gli interventi che il Ministro in indirizzo intenda attivare per ricoprire i posti rimasti vacanti nel bando del 4 novembre 2015 e quelli resi scoperti da eventuali rinunce;

se intenda assegnare la maggioranza di questi posti ai distretti giudiziari presenti in Calabria, vista la penalizzazione ricevuta in precedenza, tale da costringere numerosi interessati al bando a presentare domanda in distretti vicini (Sicilia) o, in qualche caso, lontani (Centro-Nord Italia);

se, in un prossimo futuro, anche coloro che momentaneamente sono esclusi dal bando ministeriale (1.100 persone) avranno diritto ad accedere a successivi bandi del Ministero, tenendo conto del profilo professionale conseguito con i vari periodi di tirocinio.

(4-05083)

(19 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Si chiede quali iniziative il Ministro intenda assumere in riferimento alla situazione di coloro che hanno preso parte agli *stage* formativi presso le cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla procedura di selezione indetta, in attuazione dell'art. 21-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2015, per la selezione di 1.502 tirocinanti da destinare all'ufficio per il processo.

Come noto, l'art. 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, nell'ambito delle misure previste per assicurare l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, ha disposto uno stanziamento di risorse "per consentire ai lavoratori cassintegrati in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spe-

sa di 7,5 milioni di euro". L'art. 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013 ha destinato ulteriori risorse finanziarie affinché i soggetti che avevano completato il tirocinio presso gli uffici giudiziari, a norma del citato art. 1, comma 25, svolgessero un ulteriore periodo di perfezionamento, da concludere entro il 31 dicembre 2014.

A seguito dell'integrazione degli stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio, presso tutti gli uffici interessati è stata avviata, a partire dal 1° dicembre 2014, la seconda fase del percorso formativo di perfezionamento, destinata esclusivamente ai tirocinanti che avevano partecipato al primo intervento formativo. Tale sessione formativa si sarebbe dovuta concludere il 30 aprile 2015, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge n. 192 del 2014 ("decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015. Al fine di agevolare il completamento della formazione, la competente articolazione ministeriale ha diramato, con nota in data 31 marzo 2014, a tutti gli uffici giudiziari le linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento e, a seguito dell'attivazione in favore dei tirocinanti della copertura assicurativa antinfortunistica, nonché di quella derivante dalla responsabilità civile verso i terzi, i progetti di formazione sono stati avviati.

La durata del percorso formativo di perfezionamento era stata determinata in 230 ore individuali per le 2.924 unità interessate, con la corresponsione di un'indennità forfettaria oraria pari a 10 euro, tenuto conto delle risorse finanziarie, all'epoca disponibili, ammontanti a 7.500.000 euro.

Nella prospettiva di valorizzare il percorso professionalizzante anche di quanti fossero già impegnati in *stage* presso gli uffici giudiziari in virtù delle proroghe normative citate, con il decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, è stata, invece, introdotta la possibilità di partecipazione dei tirocinanti all'ufficio del processo, per un periodo di 12 mesi, a seguito di un'adeguata selezione e attribuendo, altresì, una borsa di studio mensile. In particolare, l'art. 21-ter ha previsto che il completamento del periodo di perfezionamento costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione; inoltre lo stesso articolo prevede che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita. In data 20 ottobre 2015 è stato emanato, in attuazione dell'art. 21-ter del decreto legge n. 83, il decreto interministeriale che ha indetto la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti, da destinare all'ufficio per il processo.

Secondo quanto riferito dalla competente articolazione, i tirocinanti che, al 30 aprile 2015, risultavano in possesso dei requisiti richiesti dalla citata disposizione normativa erano 2.529. Il numero dei posti da coprire a seguito della selezione presso i Tribunali e le Corti d'appello, per un totale di 1.502 a livello nazionale, è stato definito con il citato decreto in-

terministeriale, tenuto conto delle risorse disponibili e valutate le scoperture di organico del personale amministrativo. All'esito della selezione, conclusasi il 9 dicembre 2015, non sono stati assegnati 270 posti, mentre il monitoraggio svolto presso gli uffici ha evidenziato che 123 tirocinanti non hanno sottoscritto il progetto formativo, rinunciando all'assegnazione.

L'attenzione ai tirocinanti è stata, dunque, sempre massima da parte del Ministero, che non ha ricercato soluzioni transitorie, ma ha voluto costruire un vero e proprio percorso professionalizzante. Con la prospettiva introdotta dal recente decreto-legge n. 117 del 2016, che ha autorizzato il Ministero al reclutamento di personale amministrativo per 1.000 nuove assunzioni, anche con bando di concorso, saranno certamente valorizzati e riconosciuti i percorsi professionali di coloro che hanno svolto tirocini e *stage* presso gli uffici giudiziari, così da offrire una reale possibilità di impiego a persone che hanno maturato competenze significative nei servizi di cancelleria. In tale prospettiva, è già alla firma il decreto interministeriale con il quale si dà avvio all'assunzione, a tempo indeterminato, di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in attuazione del decreto-legge n. 117. Il bando per il concorso sarà pubblicato entro il prossimo 21 novembre 2016.

Il Ministro è certo che, anche nei concorsi che si apriranno presso altre amministrazioni, centrali e periferiche, il titolo preferenziale che si è voluto riconoscere ai tirocinanti con la previsione dell'articolo 21-*ter* citato sarà davvero assicurato. Si evidenzia, inoltre, che, nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal citato decreto-legge n. 117, per coloro che hanno partecipato al tirocinio di perfezionamento presso l'ufficio del processo (1.115 unità) che si concluderà entro la fine del corrente anno, è stata proposta dal dicastero, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, la proroga del periodo di tirocinio, della durata non superiore a 12 mesi, ove espressamente richiesto dagli interessati, mantenendo il diritto alla borsa di studio.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(25 ottobre 2016)

CONSIGLIO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con la novella legislativa introdotta dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante, "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"

ria", è stato introdotto all'articolo 14, una modificazione al codice di procedura civile che ha aggiunto, all'articolo 161, rubricato "Giuramento dell'esperto e dello stimatore", il seguente comma: "Il compenso dell'esperto o dell'estimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima". Con la disposizione si è voluto introdurre una norma di limitazione (fortemente incisiva) circa il corrispettivo dell'ausiliario del giudice e, implicitamente, una posticipazione del pagamento del suo onorario;

in particolare, se, da un lato, la questione, che pare rilevare meno, attiene all'acconto concesso dal giudice dell'esecuzione in fase di affidamento d'incarico (la maggior parte degli uffici giudiziari assegna somme che si aggirano sui 500 euro d'importo), se non in presenza di beni il cui valore sia realmente esiguo, dall'altro lato, la problematica, più rilevante per la categoria degli esperti ed estimatori, riguarda la liquidazione del compenso a conclusione del mandato;

invero, con il parametrare il corrispettivo dell'esperto al prezzo della vendita del bene, il legislatore pare non voler tenere conto dell'accresciuto impegno che lo stesso oggi richiede all'esperto ed anche delle maggiori spese ed oneri che questi incontrerà. In sostanza, secondo il comma introdotto all'articolo 161 del codice di procedura civile, affinché la novella trovi applicazione, la liquidazione del compenso dell'esperto dovrà attendere la vendita del bene (se non con il riconoscimento di acconti che tuttavia non possono superare il 50 per cento del valore stimato del bene); ciò espone l'esperto nominato dal giudice delegato, in primo luogo, ad una indubbia penalizzazione sotto il profilo della tempistica del proprio pagamento (che, peraltro, già attualmente era avvertita, dalla condotta assunta da taluni creditori) e, in secondo luogo, lo lascerà in balia del risultato delle dinamiche della vendita all'asta (magari articolatasi in diversi incanti) spesso estranee alle logiche che ispirano i principi estimativi che guidano l'attività dell'esperto, provocando una indubbia e significativa penalizzazione economica;

un'applicazione sommaria della disposizione operata sulle attuali tabelle (oggetto peraltro di un intervento di aggiornamento, che al momento è ancora atteso), rivela che potrebbe accadere che per un bene il cui valore di stima sia di 100.000 euro, venduto al 3° incanto a 54.400 euro, la penalizzazione economica per l'esperto si traduca in un 44 per cento in meno di onorario, mentre per un bene il cui valore di stima sia di euro 450.000 venduto, sempre al 3° incanto, a 244.400 euro, l'onorario dell'ausiliario si traduca in circa il 14 per cento in meno;

di poi, sempre con riferimento al compenso dell'esperto, non si può fare a meno di osservare l'ulteriore problematica che (seppur implicitamente) recita la letterale dizione della novella "(...) è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita";

questa sembrerebbe escludere la possibilità di far ricorso all'applicazione di tabelle diverse da quelle di cui all'art. 13 (attività di estimo), condizione invece ricorrente oggi in taluni uffici giudiziari dove (giustamente) attesi i gravosi e diversificati compiti a carico dell'esperto vengono riconosciute dai giudici delegati (in una applicazione cumulata) anche tabelle ulteriori *ex lege* n. 319 del 1980,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un intervento correttivo della disposizione citata, che consenta ai diversi uffici giudiziari di concedere, da subito, acconti congrui e commisurati all'impegno ed ai compiti richiesti all'esperto (magari, come pare consentire la norma, anche dopo il deposito della consulenza), nonché accordando, altresì, ulteriori riconoscimenti quanto mai giustificabili per gli aumentati compiti e responsabilità dell'ausiliario,

se sia a conoscenza della vicenda richiamata, e se intenda procedere, anche con atti normativi di natura emergenziale, a correggere la disfunzione provocata, per i motivi evidenziati, dalla novella legislativa citata, al fine di rivedere l'articolo 161 del codice di procedura civile, affinché il compenso dell'esperto o dello stimatore sia calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.

(4-04959)

(15 dicembre 2015)

RISPOSTA. - L'atto attiene agli effetti derivanti dall'entrata in vigore del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", con specifico riguardo all'art. 14, comma 1, lett. *a-ter*, che, nel modificare l'art. 161 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, ha aggiunto il seguente comma: "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima". In particolare, si deduce che le nuove modalità di determinazione del compenso dell'esperto nella procedura esecutiva, in uno ai tempi di liquidazione e ai limiti introdotti sugli importi da liquidare a titolo di acconti, determinerebbero un'"indubbia penalizzazione" del professionista, sia sotto il profilo del *quantum* dell'onorario, determinato in base all'esito non prevedibile della vendita del bene e non in relazione all'impegno professionale profuso dall'e-

sperto, sia sotto il profilo della tempistica del pagamento differito all'esito della vendita.

Occorre precisare che la disposizione in esame, d'iniziativa parlamentare, è stata inserita nel testo del decreto-legge n. 83 del 2015 all'esito dell'esame svolto, in sede referente, dalla II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati. Nel merito, va rilevato che la norma, nel parametrare il compenso spettante agli esperti nominati nell'ambito delle procedure esecutive al prezzo di vendita dei beni, mira ad incentivare i professionisti a procedere alla valutazione dei beni impiegando il criterio di stima della comparazione con i prezzi di mercato, così da contenere il ricorso a modelli di valutazione alternativi, quali, in particolare, quelli della valutazione reddituale e del costo di produzione, rispettivamente basati su flussi reddituali futuri ricavabili dal bene o sulla somma delle spese che sosterebbe l'astratto imprenditore per produrlo. In tal modo promuovendo, nella valutazione dei beni da sottoporre ad esecuzione forzata, l'applicazione di un criterio più oggettivo ed aderente ai valori di mercato si realizza un ragionevole bilanciamento tra il diritto del professionista ad un equo compenso, non più ancorato a criteri di stima generali ed astratti, e gli interessi dei creditori e di colui che subisce la liquidazione, tenuti a sopportarne gli oneri.

Va, inoltre, evidenziato che la disposizione normativa è coerente con il principio generale, sotteso al sistema dell'espropriazione forzata, desumibile dall'art. 517 del codice di procedura civile e che impone di procedere alla stima secondo il criterio del "presumibile valore di realizzo" dei beni sottoposti ad esecuzione.

Preme infine rilevare che la norma non rappresenta un intervento isolato, inserendosi, piuttosto, in un piano complessivo ed organico di riforma del sistema delle procedure esecutive, realizzato con il decreto-legge n. 83 del 2015, finalizzato a rendere più efficiente le procedure di vendita forzata. Vanno, infatti, al riguardo richiamate le disposizioni del decreto-legge con cui è stato introdotto nell'ordinamento il "portale delle vendite pubbliche", inserito sul portale *web* del Ministero in un'area pubblica, il quale, costituendo un vero e proprio *market place* informatico su base nazionale, ha anche l'effetto di consentire ai periti di disporre di un trasparente sistema di rilevazione dei valori di mercato di beni simili a quello oggetto di stima. In tal modo, esso asseconda l'eliminazione del *deficit* informativo, che ha tradizionalmente penalizzato il mercato delle vendite forzate rispetto a quello delle transazioni privatistiche e che ha contribuito al non raro ricorso, da parte degli esperti, all'adozione di criteri di stima alternativi rispetto a quello della comparazione con i prezzi del mercato di riferimento, l'unico idoneo a garantire l'efficienza delle procedure espropriative.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 ottobre 2016)

GIARRUSSO, AIROLA, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CRIMI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, TAVERNA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, come si apprende da numerose testate giornalistiche, è stata disposta la liberazione anticipata del boss "ndranghetista" Paolo Rosario De Stefano, avvenuta il 19 agosto 2015. Figlio naturale di don Giorgio, questi, insieme al fratello Giuseppe, sarebbe stato da sempre considerato l'erede designato al vertice di una delle più potenti famiglie mafiose calabresi, tanto da essere inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia; arrestato il 18 agosto 2009, è stato detenuto in regime di 41-*bis* a seguito di condanna per il reato di associazione mafiosa, estorsione ed altri reati, per 6 anni, ottenendo, infine, la scarcerazione anticipata di 745 giorni, per meriti universitari;

considerato che:

Paolo Rosario De Stefano non solo appartiene ad una delle più pericolose "ndrine" dello Stretto, in grado di esercitare un capillare controllo sul tutto il territorio reggino, resasi, tra l'altro, protagonista di una sanguinosa faida negli anni '80, ma ne è considerato anche il reggente, in particolar modo a seguito delle condanne riportate da Carmine e Giuseppe De Stefano, come, peraltro, ritenuto dagli stessi inquirenti;

proprio in virtù dell'accertata appartenenza all'associazione criminale di tipo mafioso è stata disposta per De Stefano la detenzione in regime di 41-*bis*, in merito alla quale, a parere degli interroganti, appare opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 41-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 26 luglio del 1975, n. 354, così come modificato, da ultimo, dall'articolo 2, comma 27, lettera d), legge 15 luglio 2009, n. 94, viene stabilito che: "Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo originale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale,

della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa";

pertanto, la proroga del regime di 41-*bis*, a giudizio degli interroganti, farebbe presupporre la sussistenza nel tempo di collegamenti con l'associazione criminale, anche in considerazione della posizione ricoperta dal De Stefano all'interno dell'associazione, che mal si concilierebbe con la prova di partecipazione all'opera di rieducazione prevista dall'ordinamento penitenziario;

invero, secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa, parrebbe che l'iscrizione con notevole profitto alla facoltà di Giurisprudenza dell'università Mediterranea di Reggio Calabria sarebbe un elemento sufficiente a far ritenere che il condannato a pena detentiva abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, tale da consentire di beneficiare degli sconti di pena previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

inoltre, a parere degli interroganti, seppure si volesse sostenere la tesi per la quale De Stefano abbia usufruito degli sconti di pena, in quanto ha dimostrato la propria partecipazione all'opera di rieducazione, attraverso il percorso universitario, lo stesso ordinamento penitenziario, nel disciplinare gli sconti di pena finalizzati alla liberazione anticipata, stabilisce che questi siano da calcolarsi in 45 giorni per ogni 6 mesi di detenzione, ben al di sotto, quindi, dei 745 giorni effettivamente beneficiati, sollevando ragionevoli perplessità circa la correttezza del calcolo dei giorni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che l'iscrizione all'università, seppure con profitto, possa considerarsi un principio sufficiente a ritenere che sussistano elementi di partecipazione all'opera di rieducazione del detenuto, nonché tali da consentire sconti di pena;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda intraprendere al fine di verificare la correttezza di tutte le procedure adottate nel provvedimento di liberazione anticipata di De Stefano;

se intenda verificare che non sia stato adottato, nel caso in esame, il decreto-legge n. 146 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014), il cosiddetto "Svuotacarceri", non applicabile, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ai "condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

(4-04528)

(17 settembre 2015)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo riguarda la scarcerazione di Paolo Rosario De Stefano, eseguita in data 19 agosto 2015 a seguito della concessione della liberazione anticipata. In particolare, si chiede se al detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, siano stati concessi benefici per riconosciuti meriti scolastici e se sia stato applicato il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, cosiddetto decreto "Svuotacarceri", non suscettibile però di applicazione del caso di specie, risultando la stessa preclusa per i delitti previsti dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Dalle informazioni acquisite attraverso la competente articolazione ministeriale è risultato che Paolo Rosario De Stefano fu tratto in arresto il 18 agosto 2009, dopo una latitanza di quasi 4 anni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 18 novembre 2005, nell'ambito del procedimento penale n. 4059/2004 RGNR DDA, per i delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata. Con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 2 febbraio 2009 (divenuta irrevocabile il 18 gennaio 2011), De Stefano era stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, mentre era stato assolto dall'ulteriore imputazione.

In considerazione del periodo sofferto in carcere in epoca antecedente alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna, il residuo della pena da espiare in concreto era stato rideterminato in 6 anni e 7 mesi di reclusione ed il fine pena indicato al 7 agosto 2017. Nel corso della detenzione, eseguita presso le case circondariali di Novara e Sassari, gli uffici di sorveglianza competenti concedevano a De Stefano la liberazione anticipata per complessivi 750 giorni, con conseguente rideterminazione della pena fino al 29 luglio 2015. Il detenuto veniva, invece, effettivamente scarcerato solo il 19 agosto 2015 in quanto l'ultimo provvedimento di concessione della liberazione anticipata per 45 giorni veniva emesso solo in tale data.

Così sinteticamente riassunto il percorso detentivo di De Stefano, va ulteriormente precisato che il magistrato di sorveglianza di Novara aveva

concesso, in data 27 gennaio 2014, la liberazione anticipata speciale, prevista dall'art. 4 comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, per i semestri ricompresi tra il 18 febbraio 2010 e il 18 agosto 2013, nella misura di complessivi 210 giorni. Infatti, solo successivamente all'ordinanza citata, con la legge di conversione n. 10 citata è sopravvenuta la modifica normativa, in cui è stata prevista l'esclusione della liberazione anticipata speciale per i condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ulteriore detrazione di pena di cui ha beneficiato il detenuto è derivata dalla concessione della liberazione anticipata, prevista dagli artt. 54 e 69-*bis* della legge n. 354 del 1975 in favore del condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, e per la cui concessione la legge non pone analoghe condizioni ostative.

Secondo le informative trasmesse dall'autorità giudiziaria, risulta, peraltro, che le ordinanze di liberazione anticipata emesse in favore di De Stefano danno conto della buona condotta del detenuto e della positiva partecipazione al processo di risocializzazione: al contrario, il beneficio non è stato collegato nelle ordinanze all'andamento degli studi universitari seguiti nel corso della detenzione. Al riguardo, all'atto della carcerazione De Stefano già risultava, diversamente da quanto rappresentato nell'interrogazione, iscritto al secondo anno della facoltà di Giurisprudenza presso l'università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Presso il carcere di Novara, il detenuto ha poi continuato il percorso universitario, sostenendo gli esami anche attraverso il sistema della multivideoconferenza, sperimentando positivamente il rapporto tra le prescrizioni limitative del regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario e il diritto allo studio, strumento nel percorso rieducativo anche per le persone detenute sottoposte a regimi di alta sicurezza.

In conclusione, preme dunque sottolineare che nessun beneficio è stato concesso a De Stefano a motivo specifico della buona condotta per meriti scolastici legati ai suoi studi universitari. Si deve, comunque, rimarcare come al processo di revisione in atto del sistema dell'esecuzione penale, avviato per dare completa attuazione alle prescrizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, non può essere sottratta la tematica del trattamento dei detenuti sottoposti a regime di alta sicurezza, nella ricerca di un nuovo equilibrio tra qualità della vita detentiva, finalità trattamentali ed esigenze di sicurezza della collettività.

La complessiva riflessione, aperta dopo la sentenza Torreggiani ed arricchita dai lavori svolti nell'ambito degli stati generali dell'esecuzione penale, non tende ad escludere, ma anzi conferma l'ineliminabilità della detenzione carceraria, anche come unica forma di pena nel percorso trattamentale per determinati reati, soprattutto quando si tratta di interrompere legami criminali profondi e pericolosi per la democrazia. In questa prospettiva, il regime di detenzione declinato dall'art. 41-*bis* è strumento irrinunciabile, e la sua compatibilità con la necessaria funzione risocializzante è garantita

dalla periodica verifica delle sussistenze delle condizioni che impongono e giustificano le sue modalità di applicazione, legandone la permanenza al rapporto che il detenuto ha elaborato con il reato e con il trattamento ed alla conseguente eliminazione dell'area di rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico. In tale campo, pertanto, l'offerta trattamentale deve essere ancor più mirata per agevolare il percorso evolutivo individuale, superando le restrizioni non strettamente funzionali alle esigenze di sicurezza, che rischiano di risolversi in limitazioni automatiche dei diritti fondamentali, ingiustificate e punitive, ostacolando finalità rieducative, nell'interesse più generale al recupero del reo.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 ottobre 2016)

MANASSERO. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'impresa "Diageo", facente parte delle 100 aziende con la maggiore capitalizzazione nella borsa di Londra, è tra le più importanti multinazionali presenti nel mercato della produzione e dell'imbottigliamento di alcolici, e opera in 180 Paesi, con circa 28.000 dipendenti;

a Santa Vittoria d'Alba, in provincia di Cuneo, è operativo uno stabilimento Diageo, che impiega 430 persone, il quale, tra i 77 siti produttivi del gruppo, si è aggiudicato premi interni per miglior stabilimento di confezionamento e miglior stabilimento in assoluto;

lo stabilimento è presente un comparto specializzato nell'imbottigliamento del vino, prevalentemente proveniente dagli Stati Uniti, destinato al mercato inglese;

tale segmento produttivo è stato venduto nel 2015 alla multinazionale australiana "Treasury Wine Estates", che ha garantito il mantenimento del compartimento relativo all'imbottigliamento per ulteriori 2 anni, con possibilità di rinnovare o disdire i contratti, con preavviso di 6 mesi, entro il mese di giugno del 2017;

considerato che, per quanto risulta dell'interrogante:

la proprietà ha annunciato alle rappresentanze sindacali che la produzione del vino nel sito di Santa Vittoria d'Alba sarà dismessa da aprile 2017 e trasferita presso siti aziendali inglesi;

una tale decisione comporterà una perdita occupazionale di 120 addetti sui 430 impiegati complessivi senza tenere conto dell'indotto;

le organizzazioni sindacali interessate hanno dichiarato lo stato di agitazione non riscontrando, da parte della proprietà, né soluzioni alternative, né la redazione di un piano industriale che dia una prospettiva per il futuro;

posto che una segnalazione, riguardante suddetto scenario, è già stata inoltrata al Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti in premessa;

se ritengano opportuno favorire l'incontro con le parti interessate per una mediazione finalizzata a contenere il più possibile i disagi dei dipendenti, anche attraverso eventuali ristrutturazioni aziendali che diano loro certezze per il futuro.

(4-06506)

(13 ottobre 2016)

RISPOSTA. - Diageo operations Italy SpA è una società che fa parte del gruppo di società controllate dalla *holding* londinese Diageo PLC, *leader* mondiale nel settore della produzione e commercializzazione di bevande alcoliche operante in circa 180 Paesi nel mondo con un organico complessivo di oltre 28.000 dipendenti. Diageo operations Italy nello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo) occupa, invece, 426 dipendenti.

Com'è noto, nell'ottobre 2015, il *management* aziendale del gruppo Diageo ha deciso di cedere all'australiana Treasury wine estates (TWE) la parte di produzione relativa ai vini dello stabilimento di Santa Vittoria, che da sola rappresenta il 40 per cento del fatturato della società italiana, accordandosi al contempo con TWE per proseguire nell'imbottigliamento dei medesimi vini per un altro biennio. Il 3 ottobre 2016, tuttavia, TWE ha annunciato l'intenzione di recedere dall'accordo, rinunciando ad avvalersi, a decorrere dal mese di aprile 2017, dell'impianto di Santa Vittoria d'Alba.

Il *management* aziendale di Diageo operations Italy ha precisato che la decisione di TWE è stata determinata esclusivamente da motivazioni di tipo economico e che tale decisione dovrebbe determinare, purtroppo, la diminuzione del 40 per cento della produzione dello stabilimento di Santa Vittoria con conseguente esubero di 120 lavoratori, tra impiegati ed operai.

Al fine di esaminare la vicenda occupazionale, il 14 ottobre, si è svolto presso il Comune di Santa Vittoria un incontro a cui hanno partecipato la Regione Piemonte, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. In tale occasione, la Regione si è impegnata ad incontrare nuovamente l'azienda per approfondire la problematica e valutare l'adozione di eventuali strumenti, di competenza regionale, che possano condurre ad una positiva risoluzione della vicenda. Anche il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato da questo Ministero, ha manifestato la propria disponibilità ad attivare un tavolo di confronto, per i profili di propria competenza, qualora le parti ne facciano richiesta.

Da ultimo, nell'evidenziare la rilevanza locale della vicenda, si può assicurare che questo Ministero continuerà a monitorarne i futuri sviluppi mettendo in campo, laddove ne ricorrano i presupposti e i requisiti, tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BOBBA

(26 ottobre 2016)

MANCONI. - *Ai Ministri della giustizia, della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

15 medici penitenziari sono stati raggiunti da una comunicazione giudiziaria a seguito della morte di un detenuto nella casa circondariale di Pisa;

certificazioni di incompatibilità con lo stato di detenzione del detenuto deceduto erano state redatte dai medici incaricati e trasmesse alla dirigente facente funzione del centro clinico e alla responsabile della casa circondariale dell'Azienda Usl n. 5 di Pisa;

non risulta che costoro abbiano a loro volta trasmesso alle autorità competenti le certificazioni, né che abbiano visitato il paziente negli ultimi mesi prima del tragico evento;

né la dirigente sanitaria né la responsabile AUSL risultano destinatarie di avvisi di garanzia per la morte del detenuto;

considerato che:

il centro clinico penitenziario ubicato presso la casa circondariale di Pisa, già struttura di eccellenza del sistema sanitario penitenziario, ha gravemente ridotto la sua capacità ricettiva negli ultimi anni, essendo passato da 75 a 11 posti letto (al 5 giugno 2016);

l'intero primo piano, già sede di ricovero per circa 50 pazienti, è ormai chiuso da tempo ed è attualmente utilizzato come deposito di ferramenta e falegnameria;

il manufatto di cemento armato, destinato a ospitare 25 posti-letto per pazienti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (di cui alla legge n. 354 del 1975) e costato circa 5 milioni di euro, è in stato di abbandono;

a decorrere dal 2011 è vacante l'incarico di dirigente sanitario del centro clinico. Il concorso bandito nel maggio 2011, dopo l'espletamento e l'individuazione del vincitore, è stato annullato e mai più rinnovato;

nel tempo, alcuni medici di guardia sono stati sottoposti a provvedimenti disciplinari per aver disposto ricoveri ospedalieri risultati poi indispensabili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che il centro clinico presso la casa circondariale di Pisa debba tornare al più presto alla piena operatività;

se non ritengano di doversi attivare, per quanto di competenza, presso le competenti autorità regionali della Toscana, affinché sia bandita e assegnata al più presto la dirigenza sanitaria del centro clinico;

se non ritengano che la protratta e ingiustificata vacanza della dirigenza del centro clinico possa aver indebolito la responsabilità medica nella tutela del diritto alla salute dei detenuti della casa circondariale e del centro clinico, a fronte delle responsabilità di sicurezza perseguite dalla direzione della casa circondariale.

(4-06047)

(5 luglio 2016)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo pone all'attenzione la situazione di una struttura di eccellenza del sistema sanitario penitenziario, ossia il centro clinico presso la casa circondariale di Pisa, evidenziandone

alcune disfunzionalità, quali la riduzione dei posti letto e la perdurante vacanza del posto di dirigente sanitario.

Dalle informazioni richieste al competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato verificato che la contrazione dei posti letto segnalata è sensibilmente minore di quella indicata, posto che la capacità ricettiva è di 58 posti e che ne sono fruibili 43. L'attuale mancanza di 15 posti è, dunque, solo provvisoria, ed è dovuta alla necessità di realizzare alcuni interventi di manutenzione dell'impianto idrico all'interno di due celle situate al primo piano.

Con riguardo alla questione della vacanza dell'incarico di dirigente sanitario, la competente articolazione ministeriale ha comunicato come dal 1° febbraio 2011, data del collocamento in quiescenza del precedente dirigente sanitario, è subentrata nell'incarico la dottoressa Emanuela De Franco, nominata dall'azienda USL 5 di Pisa a seguito del passaggio della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha, altresì, precisato che la dottoressa De Franco svolge, oltre alle funzioni di dirigente medico presso il citato presidio, anche quelle di medico convenzionato per le prestazioni medico-legali nei confronti del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria.

Si sottolineano, infine, gli sforzi che il Ministero sta ponendo in essere, al fine di rifondare il sistema dell'esecuzione penale secondo principi ispirati al rispetto della dignità della persona. Sul punto, preme ricordare i lavori del tavolo 10 degli Stati generali dell'esecuzione penale, da poco conclusi, i quali si sono incentrati proprio sul tema della salute e della medicina penitenziaria, allo scopo di rendere effettivo il diritto della popolazione detenuta ad un'adeguata tutela della salute in carcere. Tali importanti riflessioni potranno confluire nella riforma dell'ordinamento penitenziario, attualmente in corso, contribuendo ad orientarla verso criteri di rispetto della dignità e della salute della persona detenuta.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(25 ottobre 2016)

MAURO Mario. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decreto ministeriale 12 agosto 2015 avente ad oggetto «Istituzione di Commissioni di studio presso l'Ufficio legislativo e il Gabinetto del ministro» sono state istituite 2 apposite commissioni, tra loro coordinate, con il compito di realizzare uno studio approfondito della materia dell'ordinamento giudiziario e dei meccanismi di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

all'articolo 1 del decreto si istituisce una commissione di riforma dell'ordinamento, incaricata di valutare una revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riorganizzazione della distribuzione sul territorio delle corti di appello e delle procure generali presso le corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

è stato individuato il termine entro il quale i commissari dovranno presentare una proposta con la nuova geografia di corti d'appello, tribunali e procure della Repubblica, fissato al 31 dicembre 2015;

appare indefinita la parte relativa ai criteri da adottare nella riorganizzazione degli uffici giudiziari richiamati dal decreto;

le linee guida della Commissione europea per l'efficienza della giustizia civile (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che mirano a «favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità», redatte il 21 giugno 2013, da un lato riconoscono il valore dell'accesso alla giustizia, in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini, dall'altro prescrivono che «dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia»;

la riforma che ha abolito ed accorpato giudici di pace e tribunali, alla prova dei fatti, non ha portato a parere dell'interrogante risultati positivi, né in termini di risparmio di spesa, né di amministrazione della giustizia e lo stesso presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, ha affermato che «I nostri riscontri sull'applicazione della riforma della geografia giudiziaria sono negativi»;

la soppressione dei distretti delle corti di appello comporterebbe la chiusura anche della direzione distrettuale antimafia, del tribunale per minorenni, del TAR della Basilicata e del tribunale per il riesame, con ingente onere per la popolazione, e con il risultato non di ottenere risparmi in termini oggettivi, ma soltanto di riversare il costo sui cittadini;

la Regione Basilicata ed i suoi organi giudiziari, nonché le forze dell'ordine, sono impegnate in un quotidiano contenimento delle infiltrazioni della malavita organizzata, presente nelle regioni limitrofe,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire la propria posizione in merito alla soppressione delle corti d'appello che hanno sede soltanto nel comune capoluogo di regione e delle circoscrizioni di corte d'appello che coincidono con il territorio regionale.

(4-04579)

(29 settembre 2015)

RISPOSTA. - Mediante l'atto di sindacato ispettivo si paventa, nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la soppressione della Corte di appello del distretto della Basilicata, con sacrificio del principio di prossimità della giurisdizione, secondo le conclusioni rassegnate dalla commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa. Il processo di revisione della geografia giudiziaria è, pertanto, sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado.

Con riferimento agli uffici distrettuali, difatti, l'analisi dei dati statistici evidenzia che la distribuzione dei carichi di lavoro presso le singole Corti di appello è estremamente eterogenea, sia per il settore civile che per il settore penale, con disequilibrata distribuzione degli affari tra gli uffici. Si è imposta, pertanto, l'esigenza di nuovi interventi in materia di geografia giudiziaria, con specifico riferimento all'assetto degli uffici di secondo grado.

A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i

principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.

In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.

Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata dall'interrogante, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative.

Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(25 ottobre 2016)

PADUA, CIRINNA', D'ADDA, FASIOLO, GIACOBBE, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRU', PUPPATO, CAMPANELLA,

MASTRANGELI. - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 2009, ha riformato l'offerta sanitaria in Sicilia;

in materia di programmazione sanitaria, l'art. 5 ha disciplinato (comma 8) le funzioni delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e di quelle ospedaliere universitarie, disponendo altresì (comma 9) circa la suddivisione del territorio regionale in due grandi "bacini": quello della Sicilia orientale e quello della Sicilia occidentale;

l'art. 8 ha stabilito (comma 1) la nascita, con nuova denominazione, dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa (con ambito territoriale di riferimento della provincia iblea) in luogo dell'azienda ospedaliera OMSA di Ragusa e dell'azienda sanitaria locale 7;

in sintesi, la normativa ha sancito, in via generale, numerose novità e, come riporta una nota dell'Assessorato per la salute del 25 marzo 2009, i punti salienti sono stati così individuati dalla medesima amministrazione: "diciassette aziende sanitarie complessive al posto delle attuali ventinove, istituzione dei nuovi distretti ospedalieri, criteri rigorosi per la scelta dei manager, deospedalizzazione e potenziamento dei servizi territoriali, controllo interamente pubblico per il servizio di emergenza urgenza, maggiori controlli sui dirigenti e sul raggiungimento degli obiettivi";

l'art. 19, in materia di nomina e valutazione dei direttori generali, ha previsto che l'operato di questi ultimi, così come quello dei direttori sanitari ed amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale, sia monitorato e valutato *in itinere* e a conclusione del mandato, sulla base di "indicatori multidimensionali di performance";

il potere sostitutivo di intervento dell'Assessorato regionale è disciplinato dall'art. 20, in carattere non meramente formale, e si è stabilito che possa giungere a prevedere, in ipotesi statuite dalla medesima legge, la disposizione della decadenza del direttore generale (automatica, *ex* comma 4, tanto che essa è "dichiarata dal Presidente della Regione"; con atto del medesimo presidente, previ pareri consultivi sanciti nella normativa, ed *ex* comma 6, ipotesi nella quale tale attività è "disposta");

l'art. 21, rubricato "Divieto di esternalizzazione di funzioni", ha poi disposto, in ogni caso, un divieto generale per aziende del servizio sanitario regionale ed enti pubblici del settore "di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali", ferma re-

stando l'ipotesi di agire in tal senso nei casi previsti dal comma 2 di comprovata necessità derivante da carenza di organico degli uffici o unità operative ovvero per cause non ascrivibili a scelte della direzione generale;

considerato che:

come si apprende da fonti di stampa, l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, ente tra i più piccoli della regione, nel corso dell'anno 2015, si è avvalsa del contributo di 337 consulenti;

nel medesimo anno, l'azienda sanitaria di Palermo, nonostante si rivolga ad un bacino di utenti ben maggiore di quello dell'ente che opera nel territorio ibleo, ne ha coinvolti solamente 5;

va evidenziato il rilievo formulato nelle conclusioni della parte inerente alla spesa sanitaria regionale all'interno della relazione sul rendiconto generale isolano (esercizio finanziario 2015) delle Sezioni unite per la Regione Siciliana della Corte dei conti, in cui si rileva l'esigenza di condurre un'attenta e puntuale riflessione a valere sul programma operativo 2016-2018 "anche con riferimento ad eventuali ipotesi di assunzioni di personale, tenuto conto che l'intero settore sanitario si muove entro spazi finanziari in forte e progressiva riduzione. La politica di reclutamento del personale - il cui costo flette, nel confronto col 2014, di 34 milioni, in misura superiore rispetto alle previsioni ed in linea col dato nazionale - richiede infatti, come più volte sottolineato da questa Corte (...), un'estrema cautela e va senz'altro calata nell'ottica pattizia fino ad ora seguita dalla Regione, dovendo opportunamente formare oggetto di specifica concertazione in sede di predisposizione del Programma operativo regionale 2016-2018, nel quadro di una necessaria, preventiva e motivata valutazione di sostenibilità finanziaria, nel medio e lungo periodo, della relativa spesa, da quantificare adeguatamente. Tanto anche tenendo in debito conto le diverse situazioni delle Aziende e di quegli enti del settore sanitario che continuano a mostrare problematiche di disequilibrio strutturale ed un'incidenza del costo del personale ampiamente superiore alla media regionale";

sempre all'interno della relazione della magistratura contabile, si rende evidenza, su un totale di 18 enti del Servizio sanitario regionale, di come 5 "chiudano con una perdita rispetto al risultato negoziato, che contemplava per tutti il raggiungimento del pareggio di bilancio"; tra questi l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa è l'azienda che fa registrare una tra le peggiori *performance*;

la Corte evidenzia come "per le Aziende sanitarie provinciali, chiudono in perdita quelle di Messina, Ragusa e Siracusa, enti per i quali, già lo scorso anno, l'Assessorato vigilante aveva rappresentato che, in ragione del disequilibrio di carattere strutturale tra i costi sostenuti ed il valore della produzione sanitaria sarebbe stata richiesta, a decorrere dal 2015, la

predisposizione di specifici Piani di rientro, con l'indicazione e quantificazione delle azioni di risanamento da porre in essere al fine di riassorbire lo stesso";

considerato, inoltre, che sul sito *web* dell'amministrazione sanitaria ragusana, infine, nonostante l'esistenza della sezione "amministrazione trasparente" articolata nei modi previsti dall'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la sotto-sezione di primo livello "consulenti e collaboratori" non appare aggiornata ai numeri citati in precedenza (337), nonostante l'art. 15, commi 1 e 2, stabilisca particolari doveri nei riguardi delle pubbliche amministrazioni in relazione alla conoscibilità delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni al riguardo;

se ritengano opportuno fornire i numeri e i dati disaggregati relativi alla tipologia delle consulenze e collaborazioni di cui si è avvalsa l'azienda sanitaria provinciale di Ragusa nel corso dell'anno 2015;

se non ritengano di dover verificare, nell'ambito delle proprie competenze e in accordo con le amministrazioni locali interessate, l'opportunità di tale scelta, in termini di costi e benefici, compiuta dall'amministrazione sanitaria ragusana, ovvero se, sotto i profili economico-finanziario e funzionale, il numero totale di tali consulenze e collaborazione sia ritenuto, in ottica di contenimento delle spese, congruo rispetto alle esigenze effettive di buon funzionamento dell'amministrazione.

(4-06157)

(21 luglio 2016)

RISPOSTA. - Si risponde sulla base dei dati acquisiti a cura della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ragusa presso la Direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Ragusa.

Il dato relativo ai consulenti, riportato dalle fonti di stampa, è estratto dalla relazione del procuratore della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione del bilancio regionale 2015 innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti ed è il seguente (pagine 19-20 della relazione): «Il nu-

mero dei consulenti (sia sanitari che non sanitari) e dei collaboratori esterni (co.co.co., lavoro interinale ed altre forme di collaborazione) nominati dalle AA.SS.PP. e dalle Aziende Ospedaliere nel 2015 è stato di n. 1.222. La spesa complessiva, da preconsuntivo, è stata pari a 27 milioni e 835 mila euro. ASP Consulenze e Collaborazioni: Agrigento 4; Caltanissetta 65; Catania 172; Enna 23; Messina 6; Palermo 5; Ragusa 337; Siracusa 56; Trapani 14; Aziende Ospedaliere e Universitarie e IRCCS Bonino Pulejo 540. TOTALE 1222».

Come si può rilevare (co.co.co., lavoro interinale ed altre forme di collaborazione) si tratta in realtà di un dato aggregato, la cui "macro voce" viene denominata "consulenze e collaborazioni", tratto dal modello CE quarto trimestre 2015 e richiesto alle aziende sanitarie dall'Assessorato regionale della salute con nota del 5 febbraio 2016, nella quale si precisa espressamente che per i dati richiesti occorre fare riferimento ad alcune specifiche voci di costo di CE, ove sono presenti, tra l'altro, "le collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio sanitarie da privato" ed il "lavoro interinale".

I dati forniti dall'ASP di Ragusa alla Regione, con nota del 10 febbraio 2016, sono stati i seguenti: 1) 159 persone per le prestazioni di cui all'art. 55, comma 2, del contratto collettivo nazionale del lavoro 8 giugno 2000: si tratta di prestazioni aggiuntive erogate da personale dipendente, dirigenti medici, in aggiunta all'attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in condizioni, come quelle attuali, di carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti: appare evidente che il dato nulla ha a che fare con il concetto di consulenza nell'accezione comune del termine, trattandosi, peraltro, di personale già dipendente. 2) 60 persone per prestazioni sanitarie di collaborazione coordinata e continuativa, e 16 per prestazioni non sanitarie di collaborazione coordinata e continuativa: in questo caso si tratta di prestazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente da collaboratori esterni all'ASP, sulla scorta di appositi bandi pubblici e per figure professionali anche di rilievo (ingegneri, psicologi, eccetera) per realizzare obiettivi rientranti nel piano sanitario nazionale, che garantiscono sia attività rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia processi di sperimentazione, anche innovativa (ad esempio i co.co.co. presso lo S.PRE.S.A.L. aziendale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Va evidenziato che i costi effettivi per questi collaboratori non sono puramente e semplicemente a carico del bilancio aziendale, ma vengono sostenuti in virtù di appositi finanziamenti nazionali e regionali.

Si tratta di progetti che costituiscono per i giovani reclutati, in possesso dei requisiti culturali richiesti, preziose opportunità di lavoro e di esperienza professionale. Anche in questo caso, i lavoratori non sono consulenti. 1) 61 persone per prestazioni in commissioni invalidi: si tratta delle commissioni istituite dall'ASP per l'accertamento dell'invalidità civile, com-

poste a seguito di bandi pubblici e di cui fanno parte 43 dipendenti e 18 medici esterni, specialisti convenzionati. Anche in questo caso non sussistono consulenze. 2) 22 persone per prestazioni in altre commissioni (di cui 17 dipendenti e 5 componenti esterni): commissioni di concorso e di selezione per i co.co.co., ed anche in questo caso nessuna consulenza. 3) 19 persone tra borsisti e infermieri per assistenza religiosa: titolari di borse di studio inviati dall'Assessorato regionale della salute, per i quali i costi non sono a carico del bilancio dell'ASP; nonché suore del Sacro cuore, che svolgono attività di infermiere e sono presenti presso l'ospedale di Vittoria in virtù di una "storica" convenzione.

L'ASP di Ragusa ha indicato quali sono i consulenti nominati dall'azienda: oltre ad una consulenza regolarmente autorizzata *ex art.* 21 della legge regionale n. 21 del 2009 (peraltro mai attivata) e riferita al nuovo ospedale di Ragusa, sono stati attivati esclusivamente rapporti di consulenza con ex dipendenti o ex carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità, di carattere temporaneo e a titolo esclusivamente gratuito.

Il dato di 337 consulenti non trova alcuna collocazione nella voce "Amministrazione trasparente" del sito *web* dell'azienda (che, peraltro, dai dati resi noti il 23 agosto 2015 dal sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, "Cruscotto della Bussola della trasparenza", risulta avere soddisfatto tutti i parametri di valutazione per un'amministrazione trasparente e per il contrasto alla corruzione, raggiungendo su 67 indicatori di misurazione il 100 per cento di gradimento).

Da ultimo, in merito agli aspetti finanziari, l'ASP di Ragusa ha inteso precisare, rispetto al risultato di esercizio, che con delibera n. 1252 del 31 maggio 2016, l'azienda ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile pari a 13.880,14 euro.

Il Ministro della salute

LORENZIN

(6 ottobre 2016)

PEZZOPANE. - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 19 dicembre 2014 si è chiuso il processo davanti alla Corte d'assise di Chieti, dove si procedeva per i reati di avvelenamento delle acque e disastro ambientale dolosi, in riferimento alla mega discarica di Bussi, do-

ve 25 ettari di rifiuti tossici interrati avrebbero inquinato le acque del fiume Pescara e le sorgenti dell'acqua pubblica della Val Pescara;

gli imputati furono assolti per il reato di avvelenamento delle acque e, per quanto riguarda l'altro capo di imputazione, il disastro ambientale, la Corte derubricò il reato in disastro colposo con conseguente assoluzione degli imputati per prescrizione;

in data 13 maggio 2015 diverse agenzie di stampa riportavano la notizia secondo la quale due giudici popolari avrebbero dichiarato di non essere stati "sereni" quando fu emessa la sentenza e che, addirittura, non avrebbero nemmeno letto gli atti del processo;

sempre dalla stessa fonte si apprende di una presunta cena informale svoltasi prima della sentenza, alla quale avrebbero partecipato i giudici togati e quelli popolari, e durante la quale il presidente della Corte avrebbe lasciato intendere ai giudici popolari (che erano indirizzati verso un verdetto di condanna) che, qualora la sentenza fosse stata ribaltata negli altri gradi di giudizio, avrebbero rischiato di dover risarcire gli imputati in caso di richiesta di danni ai giudici;

il presidente, sentito dal giornale, non ha voluto commentare l'accaduto;

considerato che se i fatti corrispondessero al vero ci troveremmo di fronte ad un gravissimo vizio del processo conseguente alla pressione esercitata da parte del collegio giudicante nei confronti di alcuni componenti dello stesso, privando di regolarità l'intera decisione,

si chiede di sapere:

se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno avvalersi dei suoi poteri ispettivi in relazione alla questione.

(4-03961)

(14 maggio 2015)

RISPOSTA. - L'atto prende le mosse dai comunicati di alcune agenzie di stampa, i quali rivelavano le confidenze di alcuni giudici popolari circa presunte pressioni subite da parte del presidente della Corte d'assise di Chieti, dinanzi alla quale si era svolto in primo grado il processo per la vi-

cenda relativa alla scarica di Bussi. In particolare, i due giudici popolari avevano dichiarato di non essere stati "sereni" nella fase di deliberazione della sentenza e di non aver letto gli atti del processo, riferendo che, poco prima dell'udienza di discussione, vi era stata una cena tra giudici togati e popolari, nel corso della quale il presidente del collegio, dottor Camillo Romandini, avrebbe lasciato intendere ai giudici popolari, orientati ad una decisione di condanna, che, ove fosse stato riconosciuto il dolo e la sentenza fosse stata ribaltata nei successivi gradi di giudizio, avrebbero corso il rischio di dover risarcire gli imputati, in caso di azione di danni a carico dei giudici. Su tali premesse si chiede di sapere se il Ministro intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi in relazione alla vicenda.

Orbene, il processo, iscritto al n. 2/13 R.G.C.A., in cui venivano contestati dall'organo requirente i delitti di avvelenamento di acque e di disastro ambientale a carico di numerosi amministratori di società di rilievo nazionale (Montedison) e di enti pubblici locali, si è definito dinanzi alla Corte di assise di Chieti il 19 dicembre 2014 con pronuncia di assoluzione degli imputati per il reato di avvelenamento delle acque e di proscioglimento per intervenuta prescrizione quanto alla fattispecie di disastro ambientale, previa derubricazione nell'ipotesi colposa.

In ordine, invece, ai fatti riportati nell'interrogazione, con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dai giudici popolari sopra richiamate, si rappresenta che il procedimento penale (R.G. n. 1689/15) a carico del dottor Camillo Romandini, originato dalle provalazioni giornalistiche, è stato definito con decreto di archiviazione dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso in data 5 gennaio 2016, come comunicato dal procuratore della Repubblica di Campobasso.

Preme rappresentare che, tuttavia, nell'esercizio delle sue prerogative, il Ministro ha prontamente avviato, per il tramite delle competenti articolazioni, gli accertamenti volti a fare piena luce sulla vicenda riportata dagli organi di stampa. All'esito dell'istruttoria, nel mese di maggio 2016 ha quindi promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Romandini per violazione degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere egli ingiustificatamente interferito nella libertà di determinazione dei giudici popolari componenti del collegio della Corte di assise dallo stesso presieduto, ponendo in essere condotte idonee a condizionarne la serenità di giudizio. Analoga iniziativa è stata promossa dalla Procura generale presso la Corte di cassazione.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(20 ottobre 2016)

SONEGO. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da lungo tempo, le cooperative di consumo hanno istituito il "prestito soci" per mezzo del quale raccolgono risparmio che utilizzano per la crescita della propria attività mutualistica a condizioni migliori di quelle del mercato finanziario remunerando, a loro volta, i soci prestatori a condizioni più convenienti di quelle del mercato;

tale istituto ha sin qui funzionato con reciproca soddisfazione delle cooperative e dei soci;

recentemente, in particolare in Friuli-Venezia Giulia, si sono verificati casi di cooperative che hanno fatto un uso inappropriato ed imprudente del prestito soci danneggiando gravemente questi ultimi e il buon nome della cooperazione di consumo e del prestito soci;

tali casi risultano essere manifestazioni circoscritte di una gestione cooperativistica inappropriata ed imprudente, come si è già detto; tuttavia, per quanto circoscritti, sollecitano un'adeguata attenzione da parte di Governo e Parlamento con lo scopo di meglio tutelare i soci risparmiatori;

inoltre i medesimi episodi negativi dovrebbero sollecitare il mondo della cooperazione di consumo a meglio autodisciplinare l'attività dell'istituto del prestito soci di modo tale da dare più forti garanzie ai prestatori;

tale più adeguata attenzione di Governo e Parlamento, così come quella delle stesse cooperative di consumo, si rende ancor più impellente a seguito di processi di aggregazione per mezzo di fusione ed incorporazione di già grandi cooperative di consumo che in questo modo danno vita a società mutualistiche di dimensione nazionale con impatto economico e sociale sistemico e con milioni di soci,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, anche considerata la dimensione sistemica delle società mutualistiche, sia il caso di meglio disciplinare l'istituto del prestito soci delle cooperative di consumo, allo scopo di tutelare il risparmio dei soci da utilizzi impropri ed imprudenti;

se non ritengano che sia il caso di introdurre specifiche forme di vigilanza effettuate da un soggetto terzo, autorevole e competente;

se non ritengano che, tra le garanzie da offrire ai prestatori, vi debba essere anche quella dell'esigibilità del danaro prestato.

(4-05380)

(1° marzo 2016)

RISPOSTA. - L'interrogazione concerne il "prestito soci" delle cooperative di consumo e le criticità legate ad un uso inappropriato ed imprudente dello strumento verificatosi in casi circoscritti, in particolare in Friuli-Venezia Giulia. Al riguardo, per quanto di propria competenza si rappresenta che il Ministero e le Regioni a statuto speciale, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, esercitano la vigilanza nei confronti delle società cooperative attraverso l'attività revisionale che comporta verifiche con cadenza biennale, ovvero annuale per quelle realtà più rilevanti. Nei confronti di quei sodalizi che aderiscano ad associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo, tale attività di controllo e supporto è affidata dalla legge alle associazioni stesse (ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002). Resta comunque la competenza ministeriale a disporre ispezioni straordinarie in caso di esposti, segnalazioni, esigenze di approfondimento derivanti dall'attività revisionale e comunque ogni volta in cui sia ritenuto necessario.

Le cooperative di consumo sono quindi anch'esse monitorate al fine di garantire l'effettivo perseguimento delle finalità mutualistiche, ovviamente nel rispetto del principio di non sovrapposizione dei controlli di competenza di altre amministrazioni, previsto dalla legge. Va tuttavia evidenziato che, nell'ambito delle verifiche operate dai revisori, sono riservati specifici controlli inerenti alle modalità di raccolta del prestito sociale.

Proprio dall'esercizio della vigilanza è emersa la necessità di garantire una maggiore trasparenza nella gestione societaria da parte delle grandi realtà cooperative di consumo, tanto che con decreto 18 settembre 2014 il Ministero ha varato delle misure atte a rafforzare il coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della cooperativa e garantire così una maggiore trasparenza nelle gestioni mutualistiche, tra le quali, appunto, la raccolta del prestito sociale, tramite una maggiore informazione agli stessi in ordine alle attività sociali.

La raccolta del prestito sociale, attraverso i conferimenti dei soci, costituisce infatti un sistema di finanziamento endosocietario che non può e non deve essere equiparato all'esercizio dell'attività bancaria ed in cui è auspicabile che il socio acquisisca la consapevolezza che con l'adesione al prestito sociale sta finanziando l'attività di impresa della società di cui fa parte, assumendosi appunto l'alea del rischio di impresa.

A seguito comunque delle segnalazioni sulle criticità emerse anche in occasione delle vicende richiamate, è stata avviata nel novembre 2015, da parte della Banca d'Italia, un'attività volta alla revisione della regolamentazione in essere, con lo scopo di "rafforzare i presidi normativi, patrimoniali e di trasparenza a tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche, specie con riferimento a forme di raccolta che coinvolgono un pubblico numeroso e prevalentemente composto da consumatori" (consultazione del novembre 2015 della Banca d'Italia).

Il Ministero conferma la disponibilità e l'interesse istituzionale ad affrontare la tematica nelle sedi politiche e istituzionali a ciò deputate e in coordinamento con le altre istituzioni competenti sulla materia.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

GENTILE

(20 ottobre 2016)

URAS, DE CRISTOFARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la decisione di assegnare alla struttura protetta di Capoterra (Cagliari), in Sardegna, Luigi Chiatti, noto soggetto socialmente e psichicamente pericoloso, adottata dalla competente autorità giudiziaria, purtroppo non sorprende, in relazione alla consolidata opinione di organi centrali dello Stato che valutano la Sardegna come una regione particolarmente adatta ad ospitare tali soggetti di particolare pericolosità, esponenti di spicco della malavita organizzata o responsabili di azioni terroristiche;

in questo caso si registra una nuova e particolare circostanza che, se fosse vera, invita le amministrazioni regionali ad essere meno solerti nell'applicare le leggi che richiamano a specifici adempimenti organizzativi. Infatti, la decisione di assegnazione di Chiatti a Capoterra sarebbe dovuta alla realizzazione tempestiva delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) in Sardegna, una delle poche regioni d'Italia, se non la prima, ad aver provveduto alla attuazione delle specifiche normative per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG);

gli OPG, mantenuti per un lungo e intollerabile periodo, in contrasto con le disposizioni legislative che ne imponevano il superamento, risulta che abbiano funzionato, nella sostanza, come dei *lager*, veri e propri manicomi criminali nei quali la pena detentiva rasentava la sistematica tortura;

per questa ragione, l'Italia è stata sanzionata per la violazione dei diritti fondamentali dell'uomo, come, peraltro, hanno compiutamente denunciato la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale della XVII Legislatura, presieduta dal sen. Ignazio Marino, e l'attuale Commissione straordinaria sui diritti umani, presieduta dal sen. Luigi Manconi;

i soggetti da ospitare presso le strutture sanitarie protette di ciascuna Regione, finalmente in fase di definitiva realizzazione, all'atto dello smantellamento definitivo degli OPG, dovrebbero essere, prevalentemente se non esclusivamente, solo quelli che risiedono nella stessa regione,

si chiede di conoscere:

quali siano tutte le motivazioni che hanno portato alla assegnazione di Chiatti alla REMS di Capoterra;

se il Ministro in indirizzo intenda attivare un confronto con la Regione Sardegna, a cui partecipino tutte le competenti autorità in materia di sicurezza e ordine pubblico.

(4-04491)

(10 settembre 2015)

RISPOSTA. - Con l'atto si segnala un'anomala gestione nell'assegnazione degli internati alle REMS, rilevando che nel caso di Luigi Chiatti è stato violato il principio di territorialità, fissato dall'art. 1, comma 4, della legge n. 81 del 2014, essendo stato destinato alla struttura di Capoterra in Sardegna, benché fosse originario della Toscana.

In via preliminare, occorre evidenziare che, all'esito della complessa procedura di transizione dagli ospedali psichiatrici giudiziari alle REMS operata con la legge citata e a seguito dell'accordo sancito nella Conferenza unificata del 26 febbraio 2015, le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono state decisamente ridotte. Allo stato, pertanto, spetta alla competente articolazione del Ministero della giustizia solo l'indicazione, all'autorità giudiziaria che lo richieda, della struttura residenziale di riferimento per il ricovero delle persone raggiunte dal provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva. Ricade, invece, nella competenza del Ministero della salute e dell'amministrazione regionale la materiale esecuzione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria.

Com'è noto, la mancata realizzazione, da parte delle Regioni, di un numero di posti letto sufficiente ad accogliere le persone sottoposte alle

misure di sicurezza detentive ha determinato una situazione di generale criticità. Tale situazione è, tuttavia, in corso di risoluzione a seguito del commissariamento delle Regioni inadempienti, disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ottobre 2015, ed alla nomina, nello scorso febbraio, del commissario straordinario, recentemente rinnovata per ulteriori 6 mesi. Le Regioni commissariate al conferimento dell'incarico sono state: Veneto, Piemonte, Toscana, Abruzzo-Molise, Puglia e Calabria.

La mancata attivazione delle REMS in alcune regioni e, dunque, la materiale assenza di strutture disponibili ad accogliere i pazienti nel loro territorio di residenza hanno imposto all'amministrazione penitenziaria di indicare all'autorità giudiziaria le REMS aventi disponibilità di posti e di prescindere provvisoriamente dal principio di territorialità, in attesa del completamento delle strutture da parte di tutte le Regioni.

Con particolare riguardo all'assegnazione di Luigi Chiatti alla REMS di Capoterra in Sardegna, il Dipartimento ha riferito che, secondo quanto disposto con la sentenza di condanna, al termine della pena detentiva, nei confronti dello stesso doveva essere eseguita la misura di sicurezza detentiva, in ragione della pericolosità sociale dimostrata. Poiché, tuttavia, al momento dell'espiazione della pena, la Regione Toscana non aveva ancora adempiuto all'obbligo di attivare le REMS, l'amministrazione penitenziaria si è trovata costretta ad indicare l'unica tra le strutture residenziali attive nelle regioni limitrofe che, all'atto dell'esecuzione del provvedimento, aveva ancora disponibilità di posti.

Più in particolare, all'epoca dell'assegnazione di Luigi Chiatti alla REMS di Capoterra, la Regione Toscana (che, in virtù dell'accordo stipulato con la Regione Umbria, avrebbe dovuto accogliere anche i pazienti di tale regione) non disponeva ancora di alcuna REMS, posto che la prima è entrata in funzione a Volterra solo il 1° dicembre 2015. In buona sostanza, il mancato rispetto del principio di territorialità è da imputarsi non ad una scelta discrezionale dell'amministrazione, bensì alla mera indisponibilità di una struttura sul territorio regionale di riferimento.

Con specifico riferimento, poi, alle censure mosse in ordine alle motivazioni addotte dall'amministrazione per l'assegnazione di Luigi Chiatti alla REMS sarda, deve innanzitutto precisarsi, che, come riferito dalla competente articolazione ministeriale, il ricorso a "strutture già attive nelle Regioni limitrofe" va inteso con riferimento al bacino macroregionale cui afferivano le Regioni Toscana, Umbria, Liguria e Sardegna. Corrispondentemente, le persone sottoposte alla misura di sicurezza detentiva residenti in Sardegna, fino alla data del 10 aprile 2015, erano state assegnate all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, che era la struttura di riferimento di tale bacino macroregionale.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(25 ottobre 2016)
